**Ernesto Paleani Editore**

**Anno XLII– Aprile-giugno 2023**
**News 3 dal Catalogo**
**Articoli scritti da Ernesto Paleani, pubblicista iscritto all'Albo dei giornalisti e fotoreporter della Repubblica di San Marino**

# Paleani news

SOMMARIO

I reati contro il patrimonio culturale. Il manifesto legislativo italiano .....1-38

Catalogo storico. Esposizione nello stand Ernesto Paleani Editore.39-46

Libri in preparazione.....47-48

Biblioteca Mattia Paleani e Francesco Bonasera Finzi.....49

Un progetto digitale di Ernesto Paleani...Archivio storico della "Cappella musicale del SS. Sacramento nella Metropolitana di Urbino".....50-51

## *I reati contro il patrimonio culturale*

### *Il manifesto legislativo italiano*

Dopo una riunione con degli studiosi e collezionisti di opere d'arte in una sede prestigiosa a Roma e dopo aver esaminato le mie perizie e le monografie fu esclamato: "***Questo è il metodo Paleani!***".
L'indagine su una qualsiasi opera d'arte - se non si conosce l'artista o il periodo storico, se le dichiarazioni di proprietà lo identificano, se la custodia del bene è in Italia o all'estero - deve partire dall'inizio, come se l'opera fosse sconosciuta. La distinzione iconografica determina l'oggetto in esame: archeologico, artistico, storico.
In base alla mia esperienza la prima analisi deve essere fatta sulla scheda sintetica che mi viene presentata che, nella maggior parte delle volte, non segue le norme internazionali pubbliche.
Le normative italiane sulla determinazione dell'opera ha uno schema rigido, ma utile, se il bene deve essere conservato presso la proprietà oppure posto in vendita.
Ognuno che vuole attivare una transazione di vendita delle opere d'arte deve consultare ed approfondire il manifesto legislativo che pubblico, visto che la maggior parte dei collezionisti, ma professionisti seguono con approssimazione.
Pubblico solo gli articoli che si rivolgono ai privati collezionisti, ai mercati d'arte e ai galleristi.
Negli ultimi cinque anni una serie di studi sono stati pubblicati sulla legislazione dei beni culturali: *Le disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale : una prima lettura* / a cura di Leonardo Mazza, 2023; *Per la tutela del patrimonio culturale : indagine storica e analisi critica della vigente normativa* / Raffaele Tamiozzo ; presentazione Giorgio Giannone Codiglione, 2023; *La tutela del patrimonio archeo-*

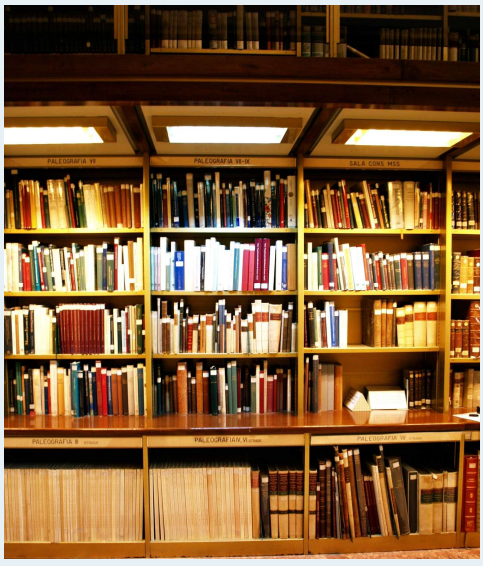

## *Il manifesto legislativo italiano*

*logico : disciplina, previsioni penali e polizia giudiziaria* / Andrea Russo, 2023; *Legislazione dei beni culturali : materiale normativo* / a cura di Francesco Florian, Lisa Dellupi, 2022; *Manuale di legislazione dei beni culturali* / Alberto Roccella, 2a ed., 2022; *La normativa tecnica italiana ed europea per il patrimonio culturale : pianificazione, inserimento nei capitolati, esecuzione e collaudo nei progetti di conservazione* / a cura di Vasco Fassina, 2022; *L'ordinamento della cultura : manuale di legislazione dei beni culturali* / Michele Ainis, Mario Fiorillo, 4. ed., 2022; *La protezione del patrimonio culturale dalle aggressioni criminali : il controllo commerciale e il tracciamento dei beni antiquariali e d'arte* / Silvio Mele <ufficiale dei Carabinieri>, 2022; *Il saccheggio nazista dell'arte europea : uno sguardo comparatistico sul contenzioso transnazionale nei restitution cases* / Livia Solaro, 2022; *Studi in materia di legislazione dei beni culturali* / Renato Rolli ... [et al.], 2022; *Codice dei beni culturali e ambientali* / a cura di Luca Mezzetti, Francesca Polacchini, 2. ed., 2021; Il *diritto dei beni culturali : atti del Convegno OGiPaC in memoria di Paolo Giorgio Ferri : Roma, 27 maggio 2021* / a cura di Barbara Cortese, 2021; *Diritto dei beni culturali e del paesaggio* / a cura di Maria Agostina Cabiddu, Nicola Grasso, 3. ed., 2021; *Il traffico illecito di beni culturali* / S&D, Gruppo

dell'alleanza progressista dei socialisti & democratici al Parlamento europeo ; [ricerca a cura del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università degli studi Roma Tre ; Antonella Massaro, associata di diritto penale ; autori: dott. Angelo Giraldi et al.], 2022; *La tutela giuridica del patrimonio culturale immateriale : uno studio di diritto comparato* / Chiara A. D'Alessandro, 2021; *Arte e fisco : la gestione legale e fiscale delle opere d'arte* / Simone Facchinetti ... [et al.], 2020; *Compendio di diritto dei beni culturali : riferimenti dottrinali e giurisprudenziali : aggiornamenti ... Decreto cura Italia ... Decreto emergenza Covid-19 ... Decreto rilancio ... Decreto semplificazioni ... Decreto Agosto* / Luigi Tramontano, 2020; *Cura e tutela dei beni culturali* / a cura di Gianluca M. Esposito e Francesco Fasolino, 2020; *Diritto dello spettacolo e dei beni culturali* / a cura di Giuseppe Leotta, 2020; *La lotta contro il danneggiamento e il traffico illecito di beni culturali nel diritto internazionale : la Convenzione di Nicosia del Consiglio d'Europa* / Elisabetta Mottese, 2020; *La tutela dei beni di interesse numismatico : atti del Convegno di studi, 18 maggio 2018, Università di Roma Tor Vergata* / a cura di Arnaldo Morace Pinelli, 2020; *Beni culturali : fiscalità, mecenatismo, circolazione* / Maurizio Fiorilli, Sandra Gatti, 2019; *Codice dei beni culturali e del paesaggio* / a cura di Maria Alessandra Sandulli, 3. ed., 2019; *Cultural heritage and national identity : scritti e discorsi di Andrea Ragusa, 2015-2018* / a cura di Gianni Silei ; prefazione di Maurizio Degl'Innocenti, 2019; *Diritto e gestione del patrimonio culturale* / Antonio Leo Tarasco, 2019; *Diritto e street art : profili comparatistici* / Ilaria Ferlito, 2019; *Finanza pubblica e misure tributarie per il patrimonio culturale : prime riflessioni* / a cura di Roberto Cordeiro Guerra ... [et al.] 2019; *Il patrimonio culturale : concetto, problemi, confini* / Antonio Leo Tarasco, 2019; *Patrimonio culturale e soggetti privati : criticità e prospettive del rapporto pubblico-privato* / a cura di Alfredo Moliterni, 2019; *Patrimonio culturale, modelli organizzativi e sviluppo territoriale : atti del Convegno di Messina, 14-15 ottobre 2016* / a cura di Francesco Astone, 2019; *La tutela dei beni culturali ecclesiastici nella legislazione spagnola : il regime giuridico del patrimonio culturale, storico e artistico della Chiesa cattolica in Spagna* / Mario Astarita, 2019; *Utopia e impostura : tutela e uso sociale dei beni culturali in Sicilia al tempo dell'autonomia* / Francesca Valbruzzi, Paolo Russo, 2019; *La valorizzazione dei beni culturali di appartenenza privata : profili civilisti* / Adriano Buzzanca, 2019; *Archeologia ferita : lotta al traffico illecito e alla distruzione dei beni culturali* / [a cura di Paolo Giulierini, Luisa Melillo, Daniela Savy] 2018; *Beni culturali e paesaggistici* / Alessandro Crosetti, Diego Vaiano, 5. ed., 2018; Codice *dei beni culturali : il D.L.VO 22 gennaio 2004, n. 42 e le norme complementari* / di Corrado Sforza Fogliani, 2018; *Codice dei beni culturali e del paesaggio : annotato con dottrina, giurisprudenza e formule : aggiornato alla L. 9 agosto 2018, n. 97, di conv. del D.L. 12 luglio 2018, n. 86* (Trasferimento delle funzioni in materia di turismo al Ministero delle politiche agricole e forestali) / [a cura di] Gianluca Famiglietti, Nicola Pignatelli, 2. ed., 2018; *Codice dei beni culturali ragionato* / G. Famiglietti, M. Nisticò, N. Pignatelli, 2018; *Codice dei beni e delle attività culturali e del paesaggio* / [a cura di] Salvatore Bellomia, Andrea Barletta, Marco Giustiniani ; con la collaborazione di Giada Russo, 2018; *Compendio di diritto dei beni culturali* / Fabrizio Lemme, 2. ed. riveduta ed accresciuta /

Galleria d'arte Paleani
Esposizioni artistiche in movimento
Ernesto Paleani Editore

con la collaborazione di Anna Palazzi, 2018; *Compravendita immobiliare e tutela dell'acquirente : disciplina urbanistico-edilizia, edificio da costruire, beni sottoposti a vincoli culturali, contratto preliminare, garanzie per il compratore* / Ivana Musio, 2018; *Cultura e sviluppo sostenibile : alla ricerca del 4. pilastro* / Cristina Videtta, 2018; *Dizionario giuridico dell'arte : la guida al diritto per il mondo dell'arte* / Silvia Segnalini, 2018; *La gestione dei beni culturali tra livelli essenziali delle prestazioni e principio di sussidiarietà* / Stefania Cavaliere, 2018; *Legge n. 77/2006 : libro bianco*, Soveria Mannelli : Rubbettino ; [Roma] : MiBACT, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ; [Paris] : UNESCO, 2018; *La legislazione italiana dei beni culturali : con particolare riferimento ai beni culturali ecclesiastici* / Roberto Borio di Tigliole, 2018; *Misure ripristinatorie : governo del territorio, ambiente, beni culturali e paesaggio* / Anna Porporato, Ed. rivista e aggiornata, 2018; *Un patrimonio per il futuro : I professionisti della cultura tra prevenzione ed emergenza : Atti del Convegno*, Gorizia 19 giugno 2017 Auditorium della Cultura Friulana, Trieste : Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Erpac - Servizio catalogazione, formazione e ricerca, 2018; *Lo statuto giuridico dei beni culturali* / Alessia Mignozzi, 2018; *La tutela giuridica e la gestione privata del patrimonio culturale in Italia e in Spagna, con cenni al regime giuridico dell'Unione europea* / Antonella Galletti, 2018.

Tutela dei Beni Culturali in Italia. *Secondo l'articolo 9 della Costituzione italiana, "la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell' interesse delle generazioni future.*

*La prima regola che seguo nella autenticità ed identità di un'opera sono i passaggi di proprietà e gli eventuali vincoli da parte dei privati od istituzioni e verificare le norme legislative imposte in vigore.*

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ***Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137*** del Presidente della Repubblica, Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352; Visto l'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2003; Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004; Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.

Nella **Parte prima**, *Disposizioni generali* all'***Articolo 1*** sui *Principi* un punto particolare che ci interessa è: (*omissis*) **5.** I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione (Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.); **6.** Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.

***Articolo 2***, *Patrimonio culturale*: **1.** Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici; **2.** Sono **beni culturali** le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse **artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico** e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà, (omissis); **4.** I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.

***Articolo 3***, *Tutela del patrimonio culturale*: **1.** La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione; **2.** L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.

***Articolo 4***, *Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale*: **1.** Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamenti ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite alle regioni ai sensi dei commi 2 e

**DigitalLab Divisione digitale**

Laboratorio Paleani. Servizio di digitalizzazione documenti, archiviazione sostitutiva su formato digitale di interi archivi e di ogni tipologia di documento: fotografie, volumi, libri, disegni, giornali quotidiani, microfilm, periodici...Specializzati nel settore dei beni culturali archeologici, storici, artistici. Offriamo servizi di digitalizzazione, scansioni grandi formati, scansione ottica sostitutiva, acquisizione digitale di opere d'arte per collezioni private, per aziende ed enti pubblici. Dopo più di 42 anni (1981-2023) di esperienza nel settore delle banche dati e la conseguente acquisizione di esperienza nel campo dell'archiviazione e digitalizzazione documenti, ci consentono di rispondere a qualsiasi richiesta, garantendo un servizio professionale dall'organizzazione alla gestione e trasformazione su formato digitale di interi archivi e di qualunque formato di documento.

6 del medesimo articolo 5; **2.** Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.

***Articolo 5***, *Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale:* **1.** Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati «altri enti pubblici territoriali», cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice; **2.** Le funzioni **di tutela** previste dal presente codice che abbiano ad oggetto **manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonchè libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni**. Qualora l'interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potestà previste dall'articolo 128 compete al Ministero (Comma sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156); **3.** Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", le regioni possono esercitare le **funzioni di tutela su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato** (Comma modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156); **4.** Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei princìpi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta; **5.** Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali; **6.** Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice, in modo che sia sempre assicurato un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse finalità perseguite (Comma modificato precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63); **7.** Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza (Comma modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157).

***Articolo 6***, *Valorizzazione del patrimonio culturale*: 1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati (Comma modificato precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63); **2.** La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze; **3.** La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

***Articolo 7***, *Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale*: **1.** Il presente codice fissa i princìpi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali princìpi le regioni esercitano la propria potestà legislativa; **2.** Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici.

***Articolo 7bis*** (Articolo inserito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62) *Espressioni di identità culturale collettiva*: **1.** Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle **Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005**, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10.

***Articolo 8***, *Regioni e province ad autonomia speciale*: **1.** Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

***Articolo 9***, *Beni culturali di interesse religioso*: **1.** Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istitu-

zioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità; **2.** Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'**Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984**, ratificato e reso esecutivo con **legge 25 marzo 1985, n. 121**, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.

**Parte seconda**, *Beni culturali*, TITOLO I, *Tutela*, Capo I, *Oggetto della tutela*, ***Articolo 10***, *Beni culturali*: **1.** Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62); **2.** ***Sono inoltre beni culturali: a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche*** indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Lettera modificata precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62); **3.** Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: ***a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante; c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale; d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose*** (Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62); e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricompense fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica rivestano come complesso un eccezionale interesse; **4.** Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): ***a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio; c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio; d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio; e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio; f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico; h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico; i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico; l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale*** (Lettera modificata dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156); **5.** Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

***Articolo 11***, *Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela* (Rubrica modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62) 1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose (Periodo sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62): ***a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica*** vista, di cui all'articolo 50, comma 1 (Lettera modificata dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156); b) ***gli studi d'artista***, di cui all'articolo 51; c) ***le aree pubbliche*** di cui all'articolo 52; d) ***le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga***

***ad oltre cinquanta anni***, a termini degli articoli 64 e 65, comma 4 (Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62); e) le ***opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico***, a termine dell'articolo 37 (Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62); f) ***le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni***, a termine dell'articolo 65, comma 3, lettera c) (Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62); g) ***i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni***, a termine degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2 (Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62); h) ***i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni***, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c) (Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62); i) ***le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale***, di cui all'articolo 50, comma 2. 1bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall'articolo (Comma inserito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62).

***Articolo 12***, *Verifica dell'interesse culturale*, **1. Le cose immobili e mobili** indicate all'articolo 10, comma 1, **che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica** di cui al comma 2 (Comma modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156); **2. I competenti organi del Ministero**, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, **verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico** nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione; **3.** Per i beni immobili dello Stato, (*omissis*); **4.** (*omissis*); **5.** (*omissis*). **6.** (*omissis*); **7.** (*omissis*); **8.** (*omissis*); **9.** (*omissis*); **10.** (*omissis*).

***Articolo 13***, *Dichiarazione dell'interesse culturale*: **1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto**, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3; **2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'articolo 10, comma 2**. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

***Articolo 14***, *Procedimento di dichiarazione*: **1.** Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto; **2.** La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonché l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni; **3.** Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune e alla città metropolitana (Comma modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156); **4.** La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo; **5.** Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che il Ministero stabilisce ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo (Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62); **6.** La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministero.

***Articolo 15***, *Notifica della dichiarazione*: **1. La dichiarazione prevista dall'articolo 13 è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento**; **2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione è trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo**; 2bis. Dei beni dichiarati il Ministero forma e conserva un apposito elenco, anche su supporto informatico (Comma inserito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62).

***Articolo 16***, *Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione*: **1.** Avverso il provvedimento conclusivo della verifica di cui all'articolo 12 o la dichiarazione di cui all'articolo 13 è ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione (1); **2.** La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste

dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo; 3. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso; 4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o riforma l'atto impugnato; 5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. (Comma modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156).
***Articolo 17***, *Catalogazione* (*omissis*)
**Capo II**, *Vigilanza e ispezione*
***Articolo 18***, *Vigilanza* (*omissis*)
***Articolo 19***, I*spezione* (*omissis*)
**Capo III**, *Protezione e conservazione*
**Sezione I**, *Misure di protezione*
***Articolo 20***, *Interventi vietati* (*omissis*)
***Articolo 21***, *Interventi soggetti ad autorizzazione*: **1.** Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: **a)** la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali (Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62); **b)** lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 (Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62); **c)** lo smembramento di collezioni, serie e raccolte; **d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13** (Lettera modificata dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156); **e)** il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 (Lettera modificata dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156); **2.** Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto; **3.** Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalità di cui all'articolo 18 (Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62); **4.** (*omissis*); **5.** (*omissis*).
***Articolo 22***, *Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia* (*omissis*)
***Articolo 23***, *Procedure edilizie semplificate* (*omissis*)
***Articolo 24***, *Interventi su beni pubblici* (*omissis*)
***Articolo 25***, *Conferenza di servizi* (*omissis*)
***Articolo 26***, *Valutazione di impatto ambientale* (*omissis*)
***Articolo 27***, *Situazioni di urgenza* (*omissis*)
***Articolo 28***, *Misure cautelari e preventive* (*omissis*)
**Sezione II**, *Misure di conservazione*
***Articolo 29***, *Conservazione* (*omissis*)
Articolo 30, Obblighi conservativi (omissis)
**3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione**.
**4.** I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresì l'obbligo di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni separate. Agli stessi obblighi di conservazione e inventariazione sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all'articolo 13. Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti è inviata alla soprintendenza, nonché al Ministero dell'interno per gli accertamenti di cui all'articolo 125 (Comma modificato precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62).
***Articolo 31***, *Interventi conservativi volontari* (*omissis*); ***Articolo 32***, *Interventi conservativi imposti* (*omissis*); ***Articolo 33***, *Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti* (*omissis*); ***Articolo 34***, *Oneri per gli interventi conservativi imposti* (*omissis*); ***Articolo 35***, *Intervento finanziario del Ministero* (*omissis*); ***Articolo 36***, *Erogazione del contributo* (*omissis*); ***Articolo 37***, *Contributo in conto interessi* (*omissis*); ***Articolo 38***, *Accessibilità al pubblico dei beni culturali oggetto di interventi conservativi* (*omissis*); ***Articolo 39***, *Interventi conservativi su beni dello Stato* (*omissis*); Articolo 40, Interventi conservativi su beni delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali (*omissis*); Articolo 41, Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali (*omissis*); Articolo 42, Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali (omissis); Articolo 43, Custodia coattiva (omissis); Articolo 44, Comodato e deposito di beni culturali (omissis)
Sezione III, Altre forme di protezione
Articolo 45, Prescrizioni di tutela indiretta (omissis); Articolo 46, Procedimento per la tutela indiretta (omissis); Articolo 47, Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso amministrativo (omissis)
***Articolo 48***, *Autorizzazione per mostre ed esposizioni*: **1.** È soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed esposizioni: **a)** delle cose mobili indicate nell'articolo 12, comma 1; **b)** dei beni mobili indicati nell'articolo 10, comma 1; **c)** dei beni mobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a), ed e); **d)** delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), delle raccolte librarie indicate all'articolo 10, commi 2, lettera c), e 3, lettera c), nonché degli archivi e dei singoli documenti indicati all'articolo 10, commi 2, lettera b), e 3, lettera b); **2.** Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta è presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito; **3.** L'autorizzazione è rilasciata tenendo conto delle esigenze di conservazione dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione pubblica; essa è subordinata all'adozione delle misure necessarie per garantirne l'integrità. I criteri, le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto ministeriale; **4.** Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruità da parte del Ministero; **5.** Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale

promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici, l'assicurazione prevista al comma 4 può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia statale è rilasciata secondo le procedure, le modalità e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'àmbito del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze; **6.** Il Ministero ha facoltà di dichiarare, a richiesta dell'interessato, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale.

***Articolo 49***, *Manifesti e cartelli pubblicitari* (*omissis*)

***Articolo 50***, *Distacco di beni culturali*: **1.** È vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista (Comma modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156); **2.** È vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.

***Articolo 51***, *Studi d'artista*: **1.** È vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista nonché rimuoverne il contenuto, costituito da opere, documenti, cimeli e simili, qualora esso, considerato nel suo insieme ed in relazione al contesto in cui è inserito, sia dichiarato di interesse particolarmente importante per il suo valore storico, ai sensi dell'articolo 13; **2.** È altresì vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario e adibiti a tale funzione da almeno vent'anni.

***Articolo 52***, Esercizio *del commercio in aree di valore culturale* (*omissis*)

**Capo IV**, *Circolazione in àmbito nazionale*

**Sezione I**, *Alienazione e altri modi di trasmissione*

***Articolo 53***, *Beni del demanio culturale* (*omissis*)

***Articolo 54***, *Beni inalienabili*: **1.** Sono inalienabili i beni del demanio culturale di seguito indicati (Periodo modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 6): **a)** gli immobili e le aree di interesse archeologico; **b)** gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente (Lettera sostituita dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62); **c)** le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche; **d)** gli archivi; **dbis)** gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d) (Lettera inserita dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62); dter) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53 (Lettera inserita dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62); **2.** ***Sono altresì inalienabili***: **a) le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni**, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12. Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6 (Lettera modificata dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156); **b)** (Lettera abrogata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. Si riporta di seguito la disposizione abrogata "le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53"); **c) i singoli documenti** appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53, nonché gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo articolo 53; **d)** (Lettera precedentemente modificata dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e successivamente abrogata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. Si riporta di seguito la disposizione abrogata "le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53 dichiarate di interesse particolarmente importante, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d)"); **3.** I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali. Qualora si tratti di beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento è data preventiva comunicazione al Ministero medesimo per le finalità di cui agli articoli 18 e 19 (Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62); **4.** I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalità e per i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.

***Articolo 55***, *Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale* (*omissis*)

***Articolo 55bis***, *Clausola risolutiva* (*omissis*)

***Articolo 56***, *Altre alienazioni soggette ad autorizzazione*: **1.** È altresì soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero: a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, e diversi da quelli indicati negli articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 1; **b)** l'alienazione dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a) o **a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti** (Comma sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62); **2.** L'autorizzazione è richiesta inoltre: a) nel caso di **vendita**, anche parziale, da parte di soggetti di cui al comma 1, lettera b), **di collezioni o serie di oggetti e di raccolte librarie**; b) nel caso di **vendita, da parte di persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di archivi o di singoli documenti** (Comma sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62); **3.** La richiesta di autorizzazione è corredata dagli elementi di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a); b) ed e), e l'autorizzazione è rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b) del medesimo articolo (Comma sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62); **4.** Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera a), l'autorizzazione può essere rilasciata a condizione che **i beni medesimi non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomata la pubblica fruizione** (Comma sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62); **4bis**. **(**omissis); **4ter**. **(**omissis); **4quater. (**omissis); **4quinquies**. (omissis); **4sexies**. (omissis); **4septies**. (omissis).

***Articolo 57*** (Articolo precedentemente modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e successivamente sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62), *Cessione di beni culturali in favore dello Stato*: 1. Gli atti che comportano alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.

***Articolo 57bis***, *Procedure di trasferimento di immobili pubblici* (*omissis)*

***Articolo 58***, *Autorizzazione alla permuta* (*omissis*)

***Articolo 59***, *Denuncia di trasferimento*: **1.** Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero; **2.** La denuncia è effettuata entro trenta giorni: **a)** dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione; **b)** dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'àmbito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso; **c)** dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall'articolo 623 del codice civile, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile (Lettera modificata dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156); **3.** La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni; **4.** La denuncia contiene: **a)** i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali; **b)** i dati identificativi dei beni; **c)** l'indicazione del luogo ove si trovano i beni; **d)** l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento; **e)** l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo; **5.** Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.

Sezione II, Prelazione

Articolo 60, *Acquisto in via di prelazione*: 1. Il Ministero o, nel caso previsto dall'articolo 62, comma 3, la regione o agli altri enti pubblici territoriali interessati, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento (1); 2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico è determinato d'ufficio dal soggetto che procede alla prelazione ai sensi del comma 1.

3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il valore economico della cosa è stabilito da un terzo, designato concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.

4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

5. La prelazione può essere esercitata anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.

(1) Comma modificato precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

Articolo 61, Condizioni della prelazione: 1. La prelazione è esercitata nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia prevista dall'articolo 59; 2. Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, la prelazione è esercitata nel termine di centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma 4; 3. Entro i termini indicati dai commi 1 e 2 il provvedimento di prelazione è notificato all'alienante ed all'acquirente. La proprietà passa allo Stato dalla data dell'ultima notifica; 4. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione e all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa; 5. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato; 6. Nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte delle cose alienate, l'acquirente ha facoltà di recedere dal contratto.

Articolo 62, *Procedimento per la prelazione*

1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui àmbito si trova il bene.

Trattandosi di bene mobile, la regione ne dà notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicità a livello nazionale, con la descrizione dell'opera e l'indicazione del prezzo.

2. La regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine di venti giorni dalla denuncia, formulano al Ministero una proposta di prelazione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente che predisponga, a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa indicando le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene (1).

3. Il Ministero può rinunciare all'esercizio della prelazione, trasferendone la facoltà all'ente interessato entro venti giorni dalla ricezione della denuncia. Detto ente assume il relativo impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica all'alienante ed all'acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia medesima. La proprietà del bene passa all'ente che ha esercitato la prelazione dalla data dell'ultima notifica (1).

4. Nei casi in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, il termine indicato al comma 2 è di novanta giorni ed i termini stabiliti al comma 3, primo e secondo periodo, sono, rispettivamente, di centoventi e centottanta giorni. Essi decorrono dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma 4 (2).

(1) Comma modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

(2) Comma sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

Sezione III
Commercio
Articolo 63
Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di documenti
1. L'autorità locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi della normativa in materia, a ricevere la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose antiche o usate, trasmette al soprintendente e alla regione copia della dichiarazione medesima, presentata da chi esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell'Allegato A del presente decreto legislativo, di seguito indicato come "ALLEGATO A" (1).
2. Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose medesime. Con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell'interno sono definiti i limiti di valore al di sopra dei quali è obbligatoria una dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni commerciali.
3. Il soprintendente verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al secondo periodo del comma 2 con ispezioni periodiche, effettuate anche a mezzo dei carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale, da lui delegati. La verifica è svolta da funzionari della regione nei casi di esercizio della tutela ai sensi dell'articolo 5, commi 2, 3 e 4. Il verbale dell'ispezione è notificato all'interessato ed alla locale autorità di pubblica sicurezza (1).
4. Coloro che esercitano il commercio di documenti, i titolari delle case di vendita, nonché i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l'obbligo di comunicare al soprintendente l'elenco dei documenti di interesse storico posti in vendita. Allo stesso obbligo sono soggetti i privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi che acquisiscano documenti aventi il medesimo interesse, entro novanta giorni dall'acquisizione. Entro novanta giorni dalle comunicazioni di cui al presente comma il soprintendente può avviare il procedimento di cui all'articolo 13 (1).
5. Il soprintendente può comunque accertare d'ufficio l'esistenza di archivi o di singoli documenti dei quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile l'interesse storico particolarmente importante.
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 64 (1)
***Attestati di autenticità e di provenienza***
1. Chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d'antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione che ne attesti l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi.
(1) Articolo modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Capo V
Circolazione in àmbito internazionale
Sezione I
Principi in materia di circolazione internazionale (1)
(1) Rubrica sostituita dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 64bis (1)
Controllo sulla circolazione
1. Il controllo sulla circolazione internazionale è finalizzato a preservare l'integrità del patrimonio culturale in tutte le sue componenti, quali individuate in base al presente codice ed alle norme previgenti.
2. Il controllo di cui al comma 1 è esercitato ai sensi delle disposizioni del presente capo, nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli fissati in ambito comunitario, nonché degli impegni assunti mediante la stipula e la ratifica di Convenzioni internazionali. Detto controllo costituisce funzione di preminente interesse nazionale.
3. Con riferimento al regime della circolazione internazionale, i beni costituenti il patrimonio culturale non sono assimilabili a merci.
(1) Articolo inserito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Sezione Ibis
***Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale*** (1)
(1) Sezione inserita dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 65
Uscita definitiva
1. È vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3.
2. È vietata altresì l'uscita:
a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall'articolo 12;
b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate all'articolo 10, comma 3, e che il Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali definiti, abbia escluso dall'uscita, perché dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei beni medesimi.
3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, è soggetta ad autorizzazione, secondo le modalità stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica:
a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni;
b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale;
c) delle cose rientranti nelle categorie di cui all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano (1).
4. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d).

L'interessato ha tuttavia l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione che le cose da trasferire all'estero sono opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale.
(1) Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

Articolo 66

***Uscita temporanea per manifestazioni***

1. Può essere autorizzata l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica delle cose e dei beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3, per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza.
2. Non possono comunque uscire:
a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;
b) i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica.

Articolo 67

***Altri casi di uscita temporanea***

1. Le cose e i beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3 possono essere autorizzati ad uscire temporaneamente anche quando:
a) costituiscano mobilio privato dei cittadini italiani che ricoprono, presso sedi diplomatiche o consolari, istituzioni comunitarie o organizzazioni internazionali, cariche che comportano il trasferimento all'estero degli interessati, per un periodo non superiore alla durata del loro mandato;
b) costituiscano l'arredamento delle sedi diplomatiche e consolari all'estero;
c) debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di conservazione da eseguire necessariamente all'estero;
d) la loro uscita sia richiesta in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocità e per la durata stabilita negli accordi medesimi, che non può essere, comunque, superiore a quattro anni.
2. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica dei mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni per la partecipazione a mostre e raduni internazionali, salvo che sia per essi intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13.

Articolo 68

***Attestato di libera circolazione***

1. Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose indicate nell'articolo 65, comma 3, deve farne denuncia e presentarle al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di esse, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione (1).
2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione della cosa, ne dà notizia ai competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati per l'uscita definitiva (1).
3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa (1).
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione accertano se le cose presentate, in relazione alla loro natura o al contesto storicoculturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, a termini dell'articolo 10. Nel compiere tale valutazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo consultivo (1).
5. L'attestato di libera circolazione ha validità triennale ed è redatto in tre originali, uno dei quali è depositato agli atti d'ufficio; un secondo è consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione dell'oggetto; un terzo è trasmesso al Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati.
6. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi dell'articolo 14. A tal fine, contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato gli elementi di cui all'articolo 14, comma 2, e le cose sono sottoposte alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo (1).
7. Per le cose di proprietà di enti sottoposti alla vigilanza regionale, l'ufficio di esportazione acquisisce il parere della regione, che è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante (1).
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

Articolo 69

***Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato***

1. Avverso il diniego dell'attestato è ammesso, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito.
2. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.
3. Dalla data di presentazione del ricorso amministrativo e fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, il procedimento di dichiarazione è sospeso, ma le cose rimangono assoggettate alla disposizione di cui all'articolo 14, comma 4 (1).
4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli atti all'ufficio di esportazione, che provvede in conformità nei successivi venti giorni.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

Articolo 70

***Acquisto coattivo***

1. Entro il termine indicato all'articolo 68, comma 3, l'ufficio di esportazione, qualora non abbia già provveduto al rilascio o al diniego dell'attestato di libera cirolazione, può proporre al Ministero l'acquisto coattivo della cosa per la quale è richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione alla regione e all'interessato, al quale dichiara altresì che l'oggetto gravato dalla proposta di acquisto resta in custodia presso l'ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo procedimento. In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato è prorogato di sessanta giorni (1).
2. Il Ministero ha la facoltà di acquistare la cosa per il valo-

re indicato nella denuncia. Il provvedimento di acquisto è notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica del provvedimento di acquisto,
l'interessato può rinunciare all'uscita dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo (1).
3. Qualora il Ministero non intenda procedere all'acquisto, ne dà comunicazione, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione proponente. La regione ha facoltà di acquistare la cosa nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 62, commi 2 e 3. Il relativo provvedimento è notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia (2).
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(2) Comma modificato precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 71
***Attestato di circolazione temporanea***
1. Chi intende far uscire in via temporanea dal territorio della Repubblica, ai sensi degli articoli 66 e 67, le cose e i beni ivi indicati, deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale e il responsabile della sua custodia all'estero, al fine di ottenere l'attestato di circolazione temporanea.
2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di circolazione temporanea, dettando le prescrizioni necessarie e dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa o del bene.
Avverso il provvedimento di diniego di uscita temporanea è ammesso ricorso amministrativo nei modi previsti dall'articolo 69.
3. Qualora per l'uscita temporanea siano presentate cose che rivestano l'interesse indicato dall'articolo 10, contestualmente alla pronuncia positiva o negativa sono comunicati all'interessato,
ai fini dell'avvio del procedimento di dichiarazione, gli elementi indicati all'articolo 14, comma 2, e l'oggetto è sottoposto alle misure di cui all'articolo 14, comma 4 (1).
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato, gli uffici di esportazione si attengono ad indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo consultivo. Per i casi di uscita temporanea disciplinati dall'articolo 66 e dall'articolo 67, comma 1, lettere b) e c), il rilascio dell'attestato è subordinato all'autorizzazione di cui all'articolo 48.
5. L'attestato indica anche il termine per il rientro delle cose o dei beni, che è prorogabile su richiesta dell'interessato, ma non può essere comunque superiore a diciotto mesi dalla loro uscita dal territorio nazionale, salvo quanto disposto dal comma 8.
6. Il rilascio dell'attestato è sempre subordinato all'assicurazione dei beni da parte dell'interessato per il valore indicato nella domanda. Per le mostre e le manifestazioni promosse all'estero dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all'estero o da organismi sovranazionali, l'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 48, comma 5.
7. Per i beni culturali di cui all'articolo 65, comma 1, nonché per le cose o i beni di cui al comma 3,
l'uscita temporanea è garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, emessa da un istituto bancario o da una società di assicurazione, per un importo superiore del dieci per cento al valore del bene o della cosa, come accertato in sede di rilascio dell'attestato. La cauzione è incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine stabilito. La cauzione non è richiesta per i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero può esonerare dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare importanza culturale.
8. Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si applicano ai casi di uscita temporanea previsti dall'articolo 67, comma 1.
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 72
***Ingresso nel territorio nazionale***
1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell'articolo 65, comma 3, sono certificati, a domanda, dall'ufficio di esportazione.
2. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione sono rilasciati sulla base di documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza dal territorio dello Stato membro o del Paese terzo dai quali la cosa o il bene medesimi sono stati, rispettivamente, spediti o importati. Ai fini del rilascio dei detti certificati non è ammessa la produzione, da parte degli interessati, di atti di notorietà o di dichiarazioni sostitutive dei medesimi, rese ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (1).
3. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione hanno validità quinquennale e possono essere prorogati su richiesta dell'interessato.
4. Con decreto ministeriale possono essere stabilite condizioni, modalità e procedure per il rilascio e la proroga dei certificati, con particolare riguardo all'accertamento della provenienza della cosa o del bene spediti o importati.
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Sezione II
**Esportazione dal territorio dell'Unione europea**
Articolo 73
***Denominazioni***
1. Nella presente sezione e nella sezione III di questo Capo si intendono:
a) per "regolamento CEE", il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, come modificato dal regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre 1996 e dal regolamento (CE) n. 974/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001 (1);
b) per "direttiva CEE", la direttiva 93/7/CEE del 15 marzo 1993, del Consiglio, come modificata dalla direttiva 96/100/CE del 17 febbraio 1997 del Parlamento europeo e del Consiglio, e dalla direttiva 2001/38/CE del 5 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
c) per "Stato richiedente", lo Stato membro dell'Unione europea che promuove l'azione di restituzione a norma della sezione III.

(1) Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 74
***Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea***
1. L'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea degli oggetti indicati nell'allegato A è disciplinata dal regolamento CEE e dal presente articolo (1).
2. Ai fini di cui all'articolo 3 del regolamento CEE, gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione. Il Ministero redige l'elenco di detti uffici e lo comunica alla Commissione delle Comunità europee; segnala, altresì, ogni eventuale modifica dello stesso entro due mesi dalla relativa effettuazione (2).
3. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del regolamento CEE è rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione, ed è valida per sei mesi. La detta licenza può essere rilasciata, dallo stesso ufficio che ha emesso l'attestato, anche non contestualmente all'attestato medesimo, ma non oltre trenta mesi dal rilascio di quest'ultimo (2).
4. Per gli oggetti indicati nell'allegato A, l'ufficio di esportazione può rilasciare, a richiesta, anche licenza di esportazione temporanea, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dagli articoli 66,
67 e 71 (2).
5. Le disposizioni della sezione 1-bis del presente capo non si applicano agli oggetti entrati nel territorio dello Stato con licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 2 del regolamento CEE, per la durata di validità della licenza medesima (2).
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(2) Comma sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Sezione III
Disciplina in materia di restituzione, nell'ambito dell'Unione europea, di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro (1)
(1) Rubrica sostituita dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 75
***Restituzione***
1. Nell'ambito dell'Unione europea, la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dopo il 31 dicembre 1992 è regolata dalle disposizioni della presente sezione, che recepiscono la direttiva CEE (1).
2. Ai fini della direttiva CEE, si intendono per beni culturali quelli qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio di uno Stato membro, in applicazione della legislazione o delle procedure amministrative ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale dello Stato medesimo, ai sensi dell'articolo 30 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nella versione consolidata, quale risulta dalle modifiche introdotte dal Trattato di Amsterdam e dal Trattato di Nizza (1).
3. La restituzione è ammessa per i beni di cui al comma 2 che rientrino in una delle categorie indicate alla lettera a) dell'allegato A, ovvero per quelli che, pur non rientrando in dette categorie, siano inventariati o catalogati come appartenenti a:
a) collezioni pubbliche museali, archivi e fondi di conservazione di biblioteche. Si intendono pubbliche le collezioni di proprietà dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e di ogni altro ente ed istituto pubblico, nonché le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato, dalle regioni o dagli altri enti pubblici territoriali;
b) istituzioni ecclesiastiche (1).
4. E' illecita l'uscita dei beni avvenuta dal territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale o del regolamento CEE, ovvero determinata dal mancato rientro dei beni medesimi alla scadenza del termine fissato nel provvedimento di autorizzazione alla spedizione temporanea (1).
5. Si considerano illecitamente usciti anche i beni dei quali sia stata autorizzata la spedizione temporanea qualora siano violate le prescrizioni stabilite con il provvedimento di autorizzazione (2).
6. La restituzione è ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda.
(1) Comma sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(2) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 76
***Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri dell'Unione europea***
1. L'autorità centrale prevista dall'articolo 3 della direttiva CEE è, per l'Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonché della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro dell'Unione europea, il Ministero:
a) assicura la propria collaborazione alle autorità competenti degli altri Stati membri;
b) fa eseguire sul territorio nazionale ricerche volte alla localizzazione del bene e alla identificazione di chi lo possieda o comunque lo detenga. Le ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata di ogni notizia e documento utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del bene (1);
c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un bene la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti (1);
d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue per verificare, in ordine al bene oggetto della notifica di cui alla lettera c), la sussistenza dei presupposti e delle condizioni indicati all'articolo 75, purché tali operazioni vengano effettuate entro due mesi dalla notifica stessa.
Qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto termine, non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera e);
e) dispone, ove necessario, la rimozione del bene e la sua temporanea custodia presso istituti pubblici nonché ogni altra misura necessaria per assicurarne la conservazione ed impedirne la sottrazione alla procedura di restituzione;
f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene, di ogni controversia concernente la restituzione. A tal fine,

tenuto conto della qualità dei soggetti e della natura del bene, il Ministero può proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la definizione della controversia mediante arbitrato, da svolgersi secondo la legislazione italiana, e raccogliere, per l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti (1).
(1) Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 77
***Azione di restituzione***
1. Per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio, gli Stati membri dell'Unione europea possono esercitare l'azione di restituzione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, secondo quanto previsto dall'articolo 75.
2. L'azione è proposta davanti al tribunale del luogo in cui il bene si trova.
3. Oltre ai requisiti previsti nell'articolo 163 del codice di procedura civile, l'atto di citazione deve contenere:
a) un documento descrittivo del bene richiesto che ne certifichi la qualità di bene culturale;
b) la dichiarazione delle autorità competenti dello Stato richiedente relativa all'uscita illecita del bene dal territorio nazionale.
4. L'atto di citazione è notificato, oltre che al possessore o al detentore a qualsiasi titolo del bene, anche al Ministero per essere annotato nello speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali di restituzione.
5. Il Ministero notifica immediatamente l'avvenuta trascrizione alle autorità centrali degli altri Stati membri.
Articolo 78
***Termini di decadenza e di prescrizione dell'azione***
1. L'azione di restituzione è promossa nel termine perentorio di un anno a decorrere dal giorno in cui lo Stato richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore a qualsiasi titolo.
2. L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente.
3. L'azione di restituzione non si prescrive per i beni indicati nell'articolo 75, comma 3, lettere a) e b) (1).
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 79
***Indennizzo***
1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene, può, su domanda della parte interessata, liquidare un indennizzo determinato in base a criteri equitativi.
2. Per ottenere l'indennizzo previsto dal comma 1, il soggetto interessato è tenuto a dimostrare di aver usato, all'atto dell'acquisizione, la diligenza necessaria a seconda delle circostanze.
3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per donazione, eredità o legato non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del proprio dante causa.
4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento dell'indennizzo può rivalersi nei confronti del soggetto responsabile dell'illecita circolazione residente in Italia.
Articolo 80
***Pagamento dell'indennizzo***
1. L'indennizzo è corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione del bene.
2. Del pagamento e della consegna del bene è redatto processo verbale a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario o di funzionari all'uopo designati dal Ministero, al quale è rimessa copia del processo verbale medesimo.
3. Il processo verbale costituisce titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione della domanda
giudiziale.
Articolo 81
***Oneri per l'assistenza e la collaborazione***
1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da restituire, le altre comunque conseguenti all'applicazione dell'articolo 76, nonché quelle inerenti all'esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.
Articolo 82
***Azione di restituzione a favore dell'Italia***
1. L'azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano è esercitata dal Ministero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, davanti al giudice dello Stato membro dell'Unione europea in cui si trova il bene culturale.
2. Il Ministero si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato.
Articolo 83
***Destinazione del bene restituito***
1. Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato, il Ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna all'avente diritto.
2. La consegna del bene è subordinata al rimborso allo Stato delle spese sostenute per il procedimento di restituzione e per la custodia del bene.
3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del bene, il Ministero dà notizia del provvedimento di restituzione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e con altra forma di pubblicità.
4. Qualora l'avente diritto non ne richieda la consegna entro cinque anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso previsto dal comma 3, il bene è acquisito al demanio dello Stato.
Il Ministero, sentiti il competente organo consultivo e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio dello Stato, di una regione o di altro ente pubblico territoriale, al fine di assicurarne la migliore tutela e la pubblica fruizione nel contesto culturale più opportuno.
Articolo 84
***Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale***
1. Il Ministro informa la Commissione delle Comunità europee delle misure adottate dall'Italia per assicurare l'esecuzione del regolamento CEE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri.
2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, una relazione sull'attuazione del presente Capo nonché sull'attuazione della direttiva CEE e del regolamento CEE in Italia e negli altri Stati membri.
3. Il Ministro, sentito il competente organo consultivo, predispone ogni tre anni la relazione sull'applicazione del rego-

lamento CEE e della direttiva CEE per la Commissione indicata al comma 1. La relazione è trasmessa al Parlamento.

Articolo 85

***Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti***

1. Presso il Ministero è istituita la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, secondo modalità stabilite con decreto ministeriale.

Articolo 86

***Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea***

1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca, maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonché della legislazione e dell'organizzazione di tutela dei diversi Stati membri dell'Unione europea, il Ministero promuove gli opportuni accordi con le corrispondenti autorità degli altri Stati membri.

Sezione IV

**Disciplina in materia di interdizione della illecita circolazione internazionale dei beni culturali** (1)

(1) Rubrica sostituita dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

Articolo 87 (1)

***Convenzione UNIDROIT***

1. Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni indicati nell'annesso alla Convenzione medesima.

(1) Articolo sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

Articolo 87bis (1)

***Convenzione UNESCO***

1. Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione UNESCO sulla illecita importazione, esportazione e trasferimento dei beni culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni indicati nella Convenzione medesima.

(1) Articolo inserito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

Capo VI

**Ritrovamenti e scoperte**

Sezione I

**Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell'àmbito del territorio nazionale**

Articolo 88

***Attività di ricerca***

1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all'articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero.

2. Il Ministero può ordinare l'occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi le ricerche o le opere di cui al comma 1.

3. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un'indennità per l'occupazione, determinata secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.

L'indennità può essere corrisposta in denaro o, a richiesta del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o di parte di esse, quando non interessino le raccolte dello Stato.

Articolo 89

***Concessione di ricerca***

1. Il Ministero può dare in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione delle ricerche e delle opere indicate nell'articolo 88 ed emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.

2. Il concessionario deve osservare, oltre alle prescrizioni imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che il Ministero ritenga di impartire. In caso di inosservanza la concessione è revocata.

3. La concessione può essere revocata anche quando il Ministero intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate al concessionario le spese occorse per le opere già eseguite ed il relativo importo è fissato dal Ministero.

4. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione ministeriale, l'importo è stabilito da un perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal concessionario.

5. La concessione prevista al comma 1 può essere rilasciata anche al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.

6. Il Ministero può consentire, a richiesta, che le cose rinvenute rimangano, in tutto o in parte, presso la Regione od altro ente pubblico territoriale per fini espositivi, sempre che l'ente disponga di una sede idonea e possa garantire la conservazione e la custodia delle cose medesime.

Articolo 90

***Scoperte fortuite***

1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprintendente, anche i carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale (1).

2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.

3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente.

4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.

(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

Articolo 91

***Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate***

1. Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile.

2. Qualora si proceda per conto dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile, tra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all'impresa di demolizione non sono comprese le cose rinvenienti dall'abbattimento che abbiano l'interesse di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a). È nullo ogni patto contrario.

Articolo 92
***Premio per i ritrovamenti***
1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:
a) al proprietario dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento;
b) al concessionario dell'attività di ricerca, di cui all'articolo 89, qualora l'attività medesima non rientri tra i suoi scopi istituzionali o statutari (1);
c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 90.
2. Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall'articolo 89 ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.
3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.
4. Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, l'interessato può ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalità e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400.
(1) Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 93
***Determinazione del premio***
1. Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo ai sensi dell'articolo 92, previa stima delle cose ritrovate.
2. In corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo è corrisposto un acconto del premio in misura non superiore ad un quinto del valore, determinato in via provvisoria, delle cose ritrovate. L'accettazione dell'acconto non comporta acquiescenza alla stima definitiva.
3. Se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva del Ministero, il valore delle cose ritrovate è determinato da un terzo, designato concordemente dalle parti. Se esse non si accordano per la nomina del terzo ovvero per la sua sostituzione, qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui le cose sono state ritrovate. Le spese della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio.
4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.
Sezione II
**Ricerche e rinvenimenti fortuiti nella zona contigua al mare territoriale**
Articolo 94 (1)
***Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo*** (2)
1. Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle "regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo", allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001.
(1) Articolo modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(2) Rubrica sostituita dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Capo VII
**Espropriazione**
Articolo 95
***Espropriazione di beni culturali***
1. I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità, quando l'espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi.
2. Il Ministero può autorizzare, a richiesta, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico ad effettuare l'espropriazione di cui al comma 1. In tal caso dichiara la pubblica utilità ai fini dell'esproprio e rimette gli atti all'ente interessato per la prosecuzione del procedimento.
3. Il Ministero può anche disporre l'espropriazione a favore di persone giuridiche private senza fine di lucro, curando direttamente il relativo procedimento.
Articolo 96 (1)
***Espropriazione per fini strumentali***
1. Possono essere espropriati per causa di pubblica utilità edifici ed aree quando ciò sia necessario per isolare o restaurare beni culturali immobili, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.
(1) Articolo modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 97
***Espropriazione per interesse archeologico***
1. Il Ministero può procedere all'espropriazione di immobili al fine di eseguire interventi di interesse archeologico o ricerche per il ritrovamento delle cose indicate nell'articolo 10.
Articolo 98
***Dichiarazione di pubblica utilità***
1. La pubblica utilità è dichiarata con decreto ministeriale o, nel caso dell'articolo 96, anche con provvedimento della regione comunicato al Ministero.
2. Nei casi di espropriazione previsti dagli articoli 96 e 97 l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.
Articolo 99
***Indennità di esproprio per i beni culturali***
1. Nel caso di espropriazione previsto dall'articolo 95 l'indennità consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di compravendita all'interno dello Stato.
2. Il pagamento dell'indennità è effettuato secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Articolo 100
***Rinvio a norme generali***
1. Nei casi di espropriazione disciplinati dagli articoli 96 e 97 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.
TITOLO II
**Fruizione e valorizzazione**
Capo I

**Fruizione dei beni culturali**
Sezione I
**Princìpi generali**
Articolo 101
***Istituti e luoghi della cultura***
1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) "museo", una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio (1);
b) "biblioteca", una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio (1);
c) "archivio", una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.
d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;
e) "parco archeologico", un àmbito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;
f) "complesso monumentale", un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.
(1) Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 102
***Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica***
1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei princìpi fondamentali fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei princìpi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.
3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali definiscono accordi nell'àmbito e con le procedure dell'articolo 112. In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la fruizione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.
5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero può altresì trasferire alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, in base ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, la disponibilità di istituti e luoghi della cultura, al fine di assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti.
Articolo 103
***Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura***
1. L'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura può essere gratuito o a pagamento. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono stipulare intese per coordinare l'accesso ad essi.
2. L'accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici per finalità di lettura, studio e ricerca è gratuito.
3. Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali determinano:
a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;
b) le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste alla lettera c);
c) le modalità di emissione, distribuzione e vendita del biglietto d'ingresso e di riscossione del corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati. Per la gestione dei biglietti d'ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilità di prevendita e vendita presso terzi convenzionati.
d) l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
4. Eventuali agevolazioni per l'accesso devono essere regolate in modo da non creare discriminazioni ingiustificate nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.
Articolo 104
***Fruizione di beni culturali di proprietà privata***
1. Possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per scopi culturali:
a) i beni culturali immobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), che rivestono interesse eccezionale;
b) le collezioni dichiarate ai sensi dell'articolo 13.
2. L'interesse eccezionale degli immobili indicati al comma 1, lettera a), è dichiarato con atto del Ministero, sentito il proprietario.
3. Le modalità di visita sono concordate tra il proprietario e il soprintendente, che ne dà comunicazione al comune e alla città metropolitana nel cui territorio si trovano i beni (1).
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 38.
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 105
***Diritti di uso e godimento pubblico***
1. Il Ministero e le regioni vigilano, nell'àmbito delle rispettive competenze, affinché siano rispettati i diritti di uso e godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose e i beni soggetti alle disposizioni della presente Parte.

Sezione II
**Uso dei beni culturali**
Articolo 106
***Uso individuale di beni culturali***
1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti (1).
2. Per i beni in consegna al Ministero, il soprintendente determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento.
2bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso è subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene (2).
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
(2) Comma inserito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
Articolo 107
***Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali***
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore.
2. È di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti.
Tale riproduzione è consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalità stabilite con apposito decreto ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale (1).
(1) Comma precedentemente modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e successivamente sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 108
***Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione***
1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto:
a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;
b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.
2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.
3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente.
4. Nei casi in cui dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorità che ha in consegna i beni determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.
5. La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.
6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente.
Articolo 109
***Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali***
1. Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive:
a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia;
b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice.
Articolo 110
***Incasso e riparto di proventi***
1. Nei casi previsti dall'articolo 115, comma 2, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura, nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, sono versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna, in conformità alle rispettive disposizioni di contabilità pubblica.
2. Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun responsabile di istituto o luogo della cultura presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze riassegna le somme incassate alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal Ministero medesimo.
3. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione dei luoghi medesimi, ai sensi dell'articolo 29, nonché all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione.
4. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati all'incremento ed alla valorizzazione del patrimonio culturale.
Capo II

**Princìpi della valorizzazione dei beni culturali**

Articolo 111

***Attività di valorizzazione***

1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.
2. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata.
3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai princìpi di libertà di partecipazione,
pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della
gestione.
4. La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di
solidarietà sociale.

Articolo 112 (1)

***Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica***

1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.
3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti.
5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.
6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.
7. Con decreto del Ministro sono definiti modalità e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.
8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto.
9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni.

Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali.

All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(2).

(1) Articolo sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
(2) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

Articolo 113

***Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata***

1. Le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
2. Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono.
3. Le modalità della valorizzazione sono stabilite con accordo da stipularsi con il proprietario, possessore o detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno.
4. La regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche concorrere alla valorizzazione dei beni di cui all'articolo 104, comma 1, partecipando agli accordi ivi previsti al comma 3.

Articolo 114

***Livelli di qualità della valorizzazione***

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università, fissano i livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica e ne curano l'aggiornamento periodico (1).
2. I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata.
3. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 115, hanno la gestione delle attività di valorizzazione sono tenuti ad assicurare il rispetto dei livelli adottati.

(1) Comma sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

Articolo 115 (1)

**Forme di gestione**

1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.
2. La gestione diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica.
3. La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali concessionari delle attività di valorizzazione (2).
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate ai commi 2 e 3 è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obbiettivi previamente definiti. La gestione in forma indiretta è attuata nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 114.
5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, regolano i rapporti con i concessionari delle attività di valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonché le professionalità degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.
6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle attività di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all'articolo 112, comma 5, in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio è esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. L'inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni.
7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio dei soggetti di cui all'articolo 112, comma 5, anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico.
8. Alla concessione delle attività di valorizzazione può essere collegata la concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio delle attività medesime, previamente individuati nel capitolato d'oneri.
La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attività.
9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo il Ministero provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(1) Articolo sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
(2) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

Articolo 116 (1)

***Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso***

1. I beni culturali che siano stati conferiti o concessi in uso ai sensi dell'articolo 115, commi 7 e 8, restano a tutti gli effetti assoggettati al regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela sono esercitate dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice. Gli organi istituzionalmente preposti alla tutela non partecipano agli organismi di gestione dei soggetti giuridici indicati all'articolo 112, comma 5.
(1) Articolo sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

Articolo 117

***Servizi per il pubblico*** (1)

1. Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all'articolo 101 possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.
2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:
a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;
b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;
f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali.
3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.
4. La gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall'articolo 115.
5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti ai sensi dell'articolo 110.
(1) Rubrica sostituita dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

Articolo 118

***Promozione di attività di studio e ricerca***

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività cono-

scitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale.
2. Al fine di garantire la raccolta e la diffusione sistematica dei risultati degli studi, delle ricerche e delle altre attività di cui al comma 1, ivi compresa la catalogazione, il Ministero e le regioni possono stipulare accordi per istituire, a livello regionale o interregionale, centri permanenti di studio e documentazione del patrimonio culturale, prevedendo il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati.
Articolo 119 (1)
***Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale***
1. Il Ministero può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione.
2. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 possono stipulare apposite convenzioni con le università, le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, nonché con ogni altro istituto di formazione, per l'elaborazione e l'attuazione di progetti formativi e di aggiornamento, dei connessi percorsi didattici e per la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, destinati ai docenti ed agli operatori didattici. I percorsi, i materiali e i sussidi tengono conto della specificità dell'istituto di formazione e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di persone con disabilità.
(1) Articolo sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 120
***Sponsorizzazione di beni culturali***
1. E' sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante. Possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del Ministero, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro proprietà. La verifica della compatibilità di dette iniziative con le esigenze della tutela è effettuata dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice (1).
2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto all'iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione.
3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce.
(1) Comma sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 121
***Accordi con le fondazioni bancarie***
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, ciascuno nel proprio àmbito, possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli di intesa con le fondazioni conferenti di cui alle disposizioni in materia di ristrutturazione e disciplina del gruppo creditizio, che statutariamente perseguano scopi di utilità sociale nel settore dell'arte e delle attività e beni culturali, al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire l'equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica può concorrere, con proprie risorse finanziarie, per garantire il perseguimento degli obiettivi dei protocolli di intesa.
Capo III
**Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza**
Articolo 122
***Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti***
1. I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione:
a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell'articolo 125, relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data;
b) di quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare;
bbis) di quelli versati ai sensi dell'articolo 41, comma 2, fino allo scadere dei termini indicati al comma 1 dello stesso articolo (1).
2. Anteriormente al decorso dei termini indicati nel comma 1, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. Sull'istanza di accesso provvede l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito, ove ancora operante, ovvero quella che ad essa è subentrata nell'esercizio delle relative competenze (2).
3. Alle disposizioni del comma 1 sono assoggettati anche gli archivi e i documenti di proprietà privata depositati negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato i documenti possono anche stabilire la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, così come quella generale stabilita dal comma 1, lettera b), non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata; detta limitazione è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dai depositanti, donanti e venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai quali essi siano interessati per il titolo di acquisto (3).
(1) Lettera inserita dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
(2) Comma precedentemente modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(3) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 123

***Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti riservati***

1. Il Ministro dell'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato competente e udita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati, istituita presso il Ministero dell'interno, può autorizzare la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi di Stato anche prima della scadenza dei termini indicati nell'articolo 122, comma 1. L'autorizzazione è rilasciata, a parità di condizioni, ad ogni richiedente.
2. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi del comma 1 conservano il loro carattere riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione (1).
3. Alle disposizioni dei commi 1 e 2 è assoggettata anche la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico. Il parere di cui al comma 1 è reso dal soprintendente archivistico.
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

Articolo 124

***Consultabilità a scopi storici degli archivi correnti***

1. Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali disciplinano la consultazione a scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito.
2. La consultazione ai fini del comma 1 degli archivi correnti e di deposito degli altri enti ed istituti pubblici, è regolata dagli enti ed istituti medesimi, sulla base di indirizzi generali stabiliti dal Ministero.

Articolo 125

***Declaratoria di riservatezza***

1. L'accertamento dell'esistenza e della natura degli atti non liberamente consultabili indicati agli articoli 122 e 127 è effettuato dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero.

Articolo 126

***Protezione di dati personali***

1. Qualora il titolare di dati personali abbia esercitato i diritti a lui riconosciuti dalla normativa che ne disciplina il trattamento, i documenti degli archivi storici sono conservati e consultabili unitamente alla documentazione relativa all'esercizio degli stessi diritti.
2. Su richiesta del titolare medesimo, può essere disposto il blocco dei dati personali che non siano di rilevante interesse pubblico, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della dignità, della riservatezza o dell'identità personale dell'interessato.
3. La consultazione per scopi storici dei documenti contenenti dati personali è assoggettata anche alle disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Articolo 127

***Consultabilità degli archivi privati***

1. I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi o di singoli documenti dichiarati ai sensi dell'articolo 13 hanno l'obbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate tra i privati stessi e il soprintendente. Le relative spese sono a carico dello studioso.
2. Sono esclusi dalla consultazione i singoli documenti dichiarati di carattere riservato ai sensi dell'articolo 125. Possono essere esclusi dalla consultazione anche i documenti per i quali sia stata posta la condizione di non consultabilità ai sensi dell'articolo 122, comma 3.
3. Agli archivi privati utilizzati per scopi storici, anche se non dichiarati a norma dell'articolo 13, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 123, comma 3, e 126, comma 3.

TITOLO III

**Norme transitorie e finali**

Articolo 128

**Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente**

1. I beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, per i quali non sono state rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma della legge 20 giugno 1909, n. 364 e della legge 11 giugno 1922, n. 778, sono sottoposti al procedimento di cui all'articolo 14. Fino alla conclusione del procedimento medesimo, dette notifiche restano comunque valide agli effetti di questa Parte.
2. Conservano altresì efficacia le notifiche effettuate a norma dell'articolo 22 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, degli articoli 2, 3, 5 e 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate e notificate a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e degli articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (1).
3. In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero può rinnovare, d'ufficio o a richiesta del proprietario, possessore o detentore interessati, il procedimento di dichiarazione dei beni che sono stati oggetto delle notifiche di cui al comma 2, al fine di verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela.
4. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del procedimento di dichiarazione, prodotta ai sensi del comma 3, ovvero avverso la dichiarazione conclusiva del procedimento medesimo, anche quando esso sia stato avviato d'ufficio, è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 16.
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

Articolo 129

***Provvedimenti legislativi particolari***

1. Sono fatte salve le leggi aventi ad oggetto singole città o parti di esse, complessi architettonici, monumenti nazionali, siti od aree di interesse storico, artistico od archeologico.
2. Restano altresì salve le disposizioni relative alle raccolte artistiche ex-fidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, regio decreto 23 novembre 1891, n. 653 e legge 7 febbraio 1892, n. 31.

Articolo 130

***Disposizioni regolamentari precedenti***

1. Fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti dal presente codice, restano in vigore, in quanto applicabili,

le disposizioni dei regolamenti approvati con regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163 e regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questa Parte.

Parte terza

**Beni paesaggistici**

TITOLO I

**Tutela e valorizzazione**

Capo I

**Disposizioni generali**

Articolo 131 (1)

**Paesaggio**

1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.

2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.

3. Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici.

4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari.

5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela.

6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità (186).

(1) Articolo precedentemente modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

Articolo 132 (1)

***Convenzioni internazionali***

1. La Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio.

2. La ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.

(1) Articolo sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

Articolo 133 (1)

Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio 1. Il Ministero e le regioni definiscono d'intesa le politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità.

2. Il Ministero e le regioni cooperano, altresì, per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attività di pianificazione territoriale, nonché la gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio indicati all'articolo 131, comma 1. Nel rispetto delle esigenze della tutela, i detti indirizzi e criteri considerano anche finalità di sviluppo territoriale sostenibile.

3. Gli altri enti pubblici territoriali conformano la loro attività di pianificazione agli indirizzi e ai criteri di cui al comma 2 e, nell'immediato, adeguano gli strumenti vigenti.

(1) Articolo sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

Articolo 134

***Beni paesaggistici***

1. Sono beni paesaggistici:

a) gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 (1);

b) le aree di cui all'articolo 142 (1);

c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156 (2).

(1) Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

(2) Lettera precedentemente modificata dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

Articolo 135 (1)

***Pianificazione paesaggistica***

1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: «piani paesaggistici». L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143.

2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.

3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.

4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:

a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei

materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.
(1) Articolo sostituito precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

Capo II

**Individuazione dei beni paesaggistici**

Articolo 136

***Immobili ed aree di notevole interesse pubblico***

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali (1);
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici (2);
d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze (1).
(1) Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
(2) Lettera modificata precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

Articolo 137 (1)

***Commissioni regionali***

1. Le regioni istituiscono apposite commissioni, con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo 136 (2).
2. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio, nonchè due responsabili preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio.
I restanti membri, in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, di norma scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dalle università aventi sede nella regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale. La commissione è integrata dal rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali. Decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione, la regione procede comunque alle nomine (2).
3. Fino all'istituzione delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, le relative funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai sensi della normativa previgente per l'esercizio di competenze analoghe.
(1) Articolo sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
(2) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

Articolo 138 (1)

***Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico***

1. Le commissioni di cui all'articolo 137, su iniziativa dei componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e i competenti uffici regionali e provinciali e consultati i comuni interessati nonché, ove opportuno, esperti della materia, valutano la sussistenza del notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136, degli immobili e delle aree per i quali è stata avviata l'iniziativa e propongono alla regione l'adozione della relativa dichiarazione. La proposta è formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono, e contiene proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi.
2. La commissione decide se dare ulteriore seguito all'atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'atto medesimo. Decorso infruttuosamente il predetto termine, entro i successivi trenta giorni il componente della commissione o l'ente pubblico territoriale che ha assunto l'iniziativa può formulare la proposta di dichiarazione direttamente alla regione.
3. E' fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136.
(1) Articolo sostituito precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

Articolo 139 (1)

***Procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico*** (2)

1. La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138, corredata di planimetria redatta in scala idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne costituiscono oggetto, è pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. La proposta è altresì comunicata alla città metropolitana e alla provincia interessate (3).
2. Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione è data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione interessata, nonchè su un quotidiano a diffusione nazionale e sui siti informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o

le aree da assoggettare a tutela. Dal primo giorno di pubblicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1. Alle medesime forme di pubblicità è sottoposta la determinazione negativa della commissione (3).
3. Per gli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136, viene altresì data comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene.
4. La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli elementi, anche catastali, identificativi dell'immobile e la proposta formulata dalla commissione. Dalla data di ricevimento della comunicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1.
5. Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione di cui al comma 1, i comuni, le città metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti alla regione, che ha altresì facoltà di indire un'inchiesta pubblica. I proprietari, possessori o detentori del bene possono presentare osservazioni e documenti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione individuale di cui al comma 3 (3).
(1) Articolo sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
(2) Rubrica modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
(3) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

Articolo 140 (1)

***Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza***

1. La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, entro sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui all'articolo 139, comma 5, emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree indicati, rispettivamente, alle lettere a) e b) e alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136 (2).
2. La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo (3).
3. La dichiarazione di notevole interesse pubblico, quando ha ad oggetto gli immobili indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 136, comma 1, è notificata al proprietario, possessore o detentore, depositata presso ogni comune interessato e trascritta, a cura della regione, nei registri immobiliari.
Ogni dichiarazione di notevole interesse pubblico è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione (3).
4. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati (3).
5. (4).
(1) Articolo sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
(2) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
(3) Comma sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
(4) Comma abrogato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63. Si riporta di seguito la disposizione abrogata "Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati".

Articolo 141 (1)

***Provvedimenti ministeriali***

1. Le disposizioni di cui agli articoli 139 e 140 si applicano anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138, comma 3. In tale caso i comuni interessati, ricevuta la proposta di dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli adempimenti indicati all'articolo 139, comma 1, mentre agli adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 139 provvede direttamente il soprintendente.
2. Il Ministero, valutate le eventuali osservazioni presentate ai sensi del detto articolo 139, comma 5, e sentito il competente Comitato tecnico-scientifico, adotta la dichiarazione di notevole interesse pubblico, a termini dell'articolo 140, commi 1 e 2, e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.
3. Il soprintendente provvede alla notifica della dichiarazione, al suo deposito presso i comuni interessati e alla sua trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell'articolo 140, comma 3.
4. La trasmissione ai comuni del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la dichiarazione, come pure la trasmissione delle relative planimetrie, è fatta dal Ministero, per il tramite della soprintendenza, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del numero predetto. La soprintendenza vigila sull'adempimento, da parte di ogni comune interessato, di quanto prescritto dall'articolo 140, comma 4, e ne dà comunicazione al Ministero.
5. Se il provvedimento ministeriale di dichiarazione non è adottato nei termini di cui all'articolo 140, comma 1, allo scadere dei detti termini, per le aree e gli immobili oggetto della proposta di dichiarazione, cessano gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1.
(1) Articolo sostituito precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

Articolo 141bis (1)

***Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico***

1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2.
2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione è avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale è adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato tecnico-scientifico.
3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1

e 2 producono gli effetti previsti dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 140 e sono sottoposti al regime di pubblicità stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.
(1) Articolo inserito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

Articolo 142 (1)

***Aree tutelate per legge***

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonchè i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico (2).
2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985 (3):
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B (2);
b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate (2);
c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4 (4).
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.

(1) Articolo sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
(2) Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
(3) Periodo modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
(4) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

Capo III

**Pianificazione paesaggistica**

Articolo 143 (1)

***Piano paesaggistico***

1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:
a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135;
b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141bis;
c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;
e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;
h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell'articolo 135, comma 3.
2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con parti-

colare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'articolo 141-bis. Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché quanto previsto dall'articolo 146, comma 5.
4. Il piano può prevedere:
a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;
b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146.
5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145, commi 3 e 4.
6. Il piano può anche subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.
7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l'accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.
8. Il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.
9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.
(1) Articolo sostituito precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

Articolo 144
***Pubblicità e partecipazione***
1. Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale, e ampie forme di pubblicità. A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, anche in riferimento ad ulteriori forme di partecipazione, informazione e comunicazione (1).
2. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 143, comma 9, il piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione (2).
(1) Comma modificato precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
(2) Comma precedentemente sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
Articolo 145
***Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione***
La individuazione, da parte del Ministero, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali (1).
2. I piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico (2).
3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette (2).
4. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo (3).
5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni

della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63
(2) Comma modificato precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
(3) Comma sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
Capo IV
**Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela**
Articolo 146 (1)
***Autorizzazione***
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Statoregioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante.
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico edilizia.
7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché dando comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizione di legge in materia di procedimento amministrativo.
8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione rilascia l'autorizzazione ad esso conforme oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione pae-

saggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.
11. L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.
12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.
13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere incidenti sui beni di cui all'articolo 134, ferme restando anche le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 8 luglio 1986, n. 349.
15. Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si applicano alle autorizzazioni per le attività minerarie di ricerca ed estrazione. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, corredata della necessaria documentazione tecnica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(1) Articolo sostituito precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

Articolo 147

***Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali***

1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 146 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi indetta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo (1).
2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, si applica l'articolo 26. I progetti sono corredati della documentazione prevista dal comma 3 dell'articolo 146 (2).
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero, d'intesa con il Ministero della difesa e con le altre amministrazioni statali interessate, sono individuate le modalità di valutazione congiunta e preventiva della localizzazione delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica.
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
(2) Comma modificato precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

Articolo 148 (1)

***Commissioni locali per il paesaggio***

1. Le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 6 (2).
2. Le commissioni, sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio (2).
3. Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, comma 7, 147 e 159 (2).
4. (3).
(1) Articolo sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
(2) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
(3) Comma abrogato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63. Si riporta di seguito la disposizione abrogata “Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi che prevedano le modalità di partecipazione del Ministero alle commissioni per il paesaggio. In tale caso, il parere di cui all'articolo 146, comma 8, è espresso dalle soprintendenze nelle commissioni locali per il paesaggio, secondo le modalità stabilite nell'accordo, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 146, commi 12, 13 e 14”.

Articolo 149 (1)

***Interventi non soggetti ad autorizzazione***

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a), non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142,

comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
(1) Articolo così modificato precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

Articolo 150

***Inibizione o sospensione dei lavori***

1. Indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio prevista dagli articoli 139 e 141, ovvero dall'avvenuta comunicazione prescritta dall'articolo 139, comma 3, la regione o il Ministero hanno facoltà di (1):
a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di recare pregiudizio al paesaggio (2);
b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati.
2. L'inibizione o sospensione dei lavori disposta ai sensi del comma 1 cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni non sia stata effettuata la pubblicazione all'albo pretorio della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138 o all'articolo 141, ovvero non sia stata ricevuta dagli interessati la comunicazione prevista dall'articolo 139, comma 3
(3).
3. (4) .
4. I provvedimenti indicati ai commi precedenti sono comunicati anche al comune interessato.
(1) Periodo modificato precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
(2) Lettera modificata dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
(3) Comma modificato precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
(4) Comma modificato precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente abrogato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63. Si riporta di seguito la disposizione abrogata “Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su di un bene paesaggistico per il quale il piano paesaggistico preveda misure o interventi di recupero o di riqualificazione cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni la regione non abbia comunicato agli interessati le prescrizioni alle quali attenersi, nella esecuzione dei lavori”.

Articolo 151 (1)

***Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori***

Qualora sia stata ordinata, senza la intimazione della preventiva diffida prevista dall'articolo 150, comma 1, lettera a), la sospensione di lavori su immobili ed aree di cui non sia stato in precedenza dichiarato il notevole interesse pubblico, ai sensi degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, l'interessato può ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione. Le opere già eseguite sono demolite a spese dell'autorità che ha disposto la sospensione.
(1) Articolo modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

Articolo 152

***Interventi soggetti a particolari prescrizioni***

1. Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell'ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136 ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo, l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, tenuto conto della funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare, hanno facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146 (1).
2. (2).
(1) Comma precedentemente sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
(2) Comma precedentemente modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente soppresso dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63. Si riporta di seguito la disposizione abrogata “Per le zone di interesse archeologico elencate all'articolo 136, lettera c), o all'articolo 142, comma 1, lettera m), la regione consulta preventivamente le competenti soprintendenze”.

Articolo 153

***Cartelli pubblicitari***

1. Nell'àmbito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146 (1).
2. Lungo le strade site nell'àmbito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole del soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela (1).
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

Articolo 154 (1)

***Colore delle facciate dei fabbricati***

1. Qualora la tinteggiatura delle facciate dei fabbricati siti nelle aree contemplate dalle lettere c) e d) dell'articolo 136, comma 1, o dalla lettera m) dell'articolo 142, comma 1, sia sottoposta all'obbligo della preventiva autorizzazione, in base alle disposizioni degli articoli 146 e 149, comma 1, lettera a), l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, possono ordinare che alle facciate medesime sia dato un colore che armonizzi con la bellezza d'insieme.
2. Qualora i proprietari, possessori o detentori degli immobili di cui al comma 1 non ottemperino, entro i termini stabiliti, alle prescrizioni loro impartite, l'amministrazione

competente, o il soprintendente, provvede all'esecuzione d'ufficio.
3. Nei confronti degli immobili di cui all'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13, e degli immobili di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 valgono le disposizioni della Parte seconda del presente codice.
(1) Articolo precedentemente modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
Articolo 155
***Vigilanza***
1. Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati da questo Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni.
2. Le regioni vigilano sull'ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo da parte delle amministrazioni da loro individuate per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio. L'inottemperanza o la persistente inerzia nell'esercizio di tali competenze comporta l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero (1).
2bis. Tutti gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale si conformano ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche dei vari contesti (2).
2ter. Gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale che ricomprendano beni paesaggistici sono impugnabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 146, comma 12 (2).
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
(2) Comma inserito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
Capo V
**Disposizioni di prima applicazione e transitorie**
Articolo 156 (1)
***Verifica ed adeguamento dei piani paesaggistici***
1. Entro il 31 dicembre 2009, le regioni che hanno redatto piani paesaggistici, verificano la conformità tra le disposizioni dei predetti piani e le previsioni dell'articolo 143 e provvedono ai necessari adeguamenti. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 7 (2).
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, il Ministero, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, predispone uno schema generale di convenzione con le regioni in cui vengono stabilite le metodologie e le procedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare la interoperabilità dei sistemi informativi.
3. Le regioni e il Ministero, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 135, possono stipulare intese, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell'adeguamento dei piani paesaggistici. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale devono essere completati la verifica e l'adeguamento, nonché il termine entro il quale la regione approva il piano adeguato. Il piano adeguato è oggetto di accordo fra il Ministero e la regione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla data della sua adozione vigono le misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9. Qualora all'adozione del piano non consegua la sua approvazione da parte della regione, entro i termini stabiliti dall'accordo, il piano medesimo è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro (2).
4. Qualora l'intesa di cui al comma 3 non venga stipulata, ovvero ad essa non segua l'accordo procedimentale sul contenuto del piano adeguato, non trova applicazione quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 143.
(1) Articolo sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
(2) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
Articolo 157
***Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente***
Conservano efficiacia a tutti gli effetti (1):
a) le dichiarazioni di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, notificate in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778 (2);
b) gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
c) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (2);
d) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, aggiunto dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431 (3);
dbis) gli elenchi compilati ovvero integrati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
(4);
e) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (2);
f) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (3).
fbis) i provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (5).
2. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche agli immobili ed alle aree in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, sia stata formulata la proposta ovvero definita la perimetrazione ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico o del riconoscimento quali zone di interesse archeologico.
(1) Periodo sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
(2) Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
(3) Lettera modificata dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
(4) Lettera inserita dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
(5) Lettera inserita dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
Articolo 158
***Disposizioni regionali di attuazione***
1. Fino all'emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.
Articolo 159 (1)
***Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica***
1. Fino al 30 giugno 2009 il procedimento rivolto al rilascio

dell'autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il regime transitorio di cui al presente articolo. La disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del 30 giugno 2009 non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 30 giugno 2009 (2).
2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella comunicazione alla soprintendenza l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
3. La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente titolo, può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495.
4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, è presentata alla soprintendenza e ne è data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, commi 1, 2 e 4.
6. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica redatta a termini dell'articolo 143 o adeguata a termini dell'articolo 156, che alla data del 1° giugno 2008 non si siano ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell'articolo 145, commi 3, 4 e 5.
7. Per i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione può essere concessa solo dopo l'adozione dei provvedimenti integrativi di cui all'articolo 141-bis.
8. Sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali, ed i provvedimenti adottati dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in applicazione dell'articolo 159 del presente codice, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63.
9. Nei confronti delle autorizzazioni paesaggistiche adottate dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, e prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, la soprintendenza, qualora non abbia già esercitato il potere di annullamento, può esercitare detto potere, ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, entro i trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; qualora l'autorizzazione, corredata dalla relativa documentazione, sia stata rinviata dalla soprintendenza all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 146, il predetto termine decorre dalla data in cui viene nuovamente trasmessa alla soprintendenza (260).
(1) Articolo sostituito precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157, successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63 e infine dall'art. 4-quinquies, del D.L. 3 giugno 2008, n. 97, aggiunto dalla legge di conversione.
(2) Comma modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.

Parte quarta

**Sanzioni**

TITOLO I

**Sanzioni amministrative**

Capo I

**Sanzioni relative alla Parte seconda**

Articolo 160

***Ordine di reintegrazione***

1. Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I della Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione.
2. Qualora le opere da disporre ai sensi del comma 1 abbiano rilievo urbanistico-edilizio l'avvio del procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche alla città metropolitana o al comune interessati.
3. In caso di inottemperanza all'ordine impartito ai sensi del comma 1, il Ministero provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.
4. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.

5. Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.

Articolo 161

***Danno a cose ritrovate***

1. Le misure previste nell'articolo 160 si applicano anche a chi cagiona un danno alle cose di cui all'articolo 91, trasgredendo agli obblighi indicati agli articoli 89 e 90.

Articolo 162

***Violazioni in materia di affissione***

1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 49 è punito con le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 163

***Perdita di beni culturali***

1. Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dalle disposizioni della sezione I del Capo IV e della sezione I del Capo V del Titolo I della Parte seconda, il bene culturale non sia più rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore del bene (1).

2. Se il fatto è imputabile a più persone queste sono tenute in solido al pagamento della somma.

3. Se la determinazione della somma fatta dal Ministero non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.

4. La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

(1) Comma modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

Articolo 164

***Violazioni in atti giuridici***

1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulli.

2. Resta salva la facoltà del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi dell'articolo 61, comma 2.

Articolo 165

***Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale***

1. Fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dall'articolo 174, comma 1, chiunque trasferisce all'estero le cose o i beni indicati nell'articolo 10, in violazione delle disposizioni di cui alle sezioni I e II del Capo V del Titolo I della Parte seconda, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77, 50 a euro 465.

Articolo 166

***Omessa restituzione di documenti per l'esportazione***

1. Chi, effettuata l'esportazione di un bene culturale al di fuori del territorio dell'Unione europea ai sensi del regolamento CEE, non rende al competente ufficio di esportazione l'esemplare n. 3 del formulario previsto dal regolamento (CEE) n. 752/93, della Commissione, del 30 marzo 1993, attuativo del regolamento CEE, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103, 50 a euro 620.

Capo II

**Sanzioni relative alla Parte terza**

Articolo 167 (1)

***Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria***

1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.

3. In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnicooperativo del Ministero, ovvero delle modalità dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione che può essere stipulata d'intesa tra il Ministero e il Ministero della difesa (2).

4. L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi.

L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima.

In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai

sensi e per gli effetti di cui al presente comma.
6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5, nonchè per effetto dell'articolo 1, comma 37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.
(1) Articolo precedentemente modificato dalla L. 15 dicembre 2004, n. 308 e successivamente sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
(2) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
Articolo 168
***Violazione in materia di affissione***
1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 153 è punito con le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO II
**Sanzioni penali**
Capo I
**Sanzioni relative alla Parte seconda**
Articolo 169
***Opere illecite***
1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50:
a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'articolo 10;
b) chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'articolo 13;
c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell'articolo 10, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'autorizzazione.
2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente ai sensi dell'articolo 28.
Articolo 170
***Uso illecito***
1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque destina i beni culturali indicati nell'articolo 10 ad uso incompatibile con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.
Articolo 171
***Collocazione e rimozione illecita***
1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni culturali appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1.
2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza dello spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni medesimi non subiscano danno dal trasporto.
Articolo 172
***Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta***
1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero ai sensi dell'articolo 45, comma 1.
2. L'inosservanza delle misure cautelari contenute nell'atto di cui all'articolo 46, comma 4, è punita ai sensi dell'articolo 180.
Articolo 173
***Violazioni in materia di alienazione***
1. È punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro 77.469:
a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni culturali indicati negli articoli 55 e 56;
b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all'articolo 59, comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto dall'articolo 61, comma 1 (1).
(1) Lettera modificata dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
Articolo 174
***Uscita o esportazione illecite***
1. Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) e h), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.
2. La pena prevista al comma 1 si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanee.
3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.
4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'articolo 30 del codice penale.
Articolo 175
***Violazioni in materia di ricerche archeologiche***
1. È punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 310 a euro 3.099:
a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all'articolo 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione;
b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine

prescritto dall'articolo 90, comma 1, le cose indicate nell'articolo 10 rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.

Articolo 176

***Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato***

1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell'articolo 10 appartenenti allo Stato ai sensi dell'articolo 91 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516, 50.

2. La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.033 se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall'articolo 89.

Articolo 177

***Collaborazione per il recupero di beni culturali***

1. La pena applicabile per i reati previsti dagli articoli 174 e 176 è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero.

Articolo 178

***Contraffazione di opere d'arte***

1. È punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da euro 103 a euro 3.099:

a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico;

b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico;

c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;

d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

2. Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale.

3. La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, comma 3, del codice penale.

4. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato.

Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Articolo 179 (1)

***Casi di non punibilità***

1. Le disposizioni dell'articolo 178 non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, dichiarate espressamente non autentiche all'atto della esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto della esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.

(1) Articolo modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

Articolo 180

***Inosservanza dei provvedimenti amministrativi***

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottempera ad un ordine impartito dall'autorità preposta alla tutela dei beni culturali in conformità del presente Titolo è punito con le pene previste dall'articolo 650 del codice penale.

Capo II

**Sanzioni relative alla Parte terza**

Articolo 181

***Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa***

1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'articolo 44, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (1).

1bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1:

a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori (2);

b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed abbiano comportato

un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi (3).

1ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica (4):

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (3).

1quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorità

preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni (3).
1quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1 (3) (5).
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
(2) Lettera modificata dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
(3) Comma inserito dalla L. 15 dicembre 2004, n. 308.
(4) Periodo modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
(5) Con le ordinanze nn. 144 e 439/07, la Corte costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 181, comma 1quinquies, in riferimento all'art. 3 Cost.
Parte quinta
**Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore**
Articolo 182
***Disposizioni transitorie***
1. In via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali:
a) colui che consegua un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006 (1);
b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ed abbia svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo di almeno otto anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
1bis. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9- bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro da emanare di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, entro il 30 ottobre 2008 (2):
a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006 (1);
c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006 (1);
d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006 (1) (3);
dbis) colui che abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-quinquies, lettere a), b) e c) ed abbia svolto, alla data del 30 giugno 2007, per un periodo pari almeno a tre anni, attività di restauro di beni culturali, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (4).
1ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, lettere b) e c), e 1bis, lettere a) e dbis) (5):
a) la durata dell'attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo;
b) il requisito della responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento deve risultare esclusivamente da atti di data certa lettere a) e dbis) emanati, ricevuti o comunque custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; i competenti organi ministeriali rilasciano agli interessati le necessarie attestazioni entro trenta giorni dalla richiesta (1).
1quater. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti ovvero previo superamento della prova di idoneità, secondo quanto disposto ai commi precedenti, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sentita una rappresentanza degli iscritti. L'elenco viene

tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9 (1).
1quinquies. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10, ai medesimi effetti di cui al comma 9bis dello stesso articolo, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali:
a) colui che abbia conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;
b) colui che abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni;
c) colui che, alla data del 1° maggio 2004, abbia svolto lavori di restauro di beni ai sensi dell'articolo 29, comma 4, anche in proprio, per non meno di quattro anni. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti organi ministeriali (1);
d) il candidato che, essendo ammesso in via definitiva a sostenere la prova di idoneità di cui al comma 1- bis ed essendo poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, venga nella stessa sede giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 11, ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro, la Fondazione "Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale" è autorizzata ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con l'Università di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso articolo 29. Il decreto predetto definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti organi della Fondazione e delle università, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (6).
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all'articolo 103, comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione.
3bis. In deroga al divieto di cui all'articolo 146, comma 4, secondo periodo, sono conclusi dall'autorità competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilità della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorità competente è obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 167, comma 5 (7).
3ter. Le disposizioni del comma 3bis si applicano anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell'articolo 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ferma restando la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante (8).
3quater. Agli accertamenti della compatibilità paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 181, comma 1quater, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 167, comma 5 (8).
(1) Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(2) Periodo modificato precedentemente dal D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, così come integrato dalla legge di conversione, e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(3) I commi 1, 1bis-quinquies sostituiscono l'originaria formulazione del comma 1.
(4) Lettera inserita dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(5) Periodo modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(6) Comma sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
(7) Comma precedentemente inserito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
(8) Comma inserito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.

Articolo 183

***Disposizioni finali***

1. I provvedimenti di cui agli articoli 13, 45, 141, 143, comma 10, e 156, comma 3, non sono soggetti a controllo preventivo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
2. Dall'attuazione degli articoli 5, 44 e 182, commi 1, 1-quater e 2 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (1).
3. La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (2).
4. Gli oneri derivanti dall'esercizio da parte del Ministero delle facoltà previste agli articoli 34, 35 e 37 sono assunti nei limiti degli stanziamenti di bilancio relativi agli appositi capitoli di spesa.
5. Le garanzie prestate dallo Stato in attuazione degli articoli 44, comma 4, e dell'articolo 48, comma 5, sono elencate in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. In caso di escussione di dette garanzie il Ministero trasmette al Parlamento apposita relazione (1).
6. Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai princìpi del presente decreto legislativo se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
7. Il presente codice entra in vigore il giorno 1° maggio 2004.
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
(2) Comma sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.

Articolo 184

***Norme abrogate e interpretative*** (1)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
- legge 1° giugno 1939, n. 1089, articolo 40, nel testo da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge 12 luglio 1999, n. 237;
- decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, limitatamente: all'articolo 21, commi 1 e 3, e comma 2, nel testo, rispettivamente, modificato e sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281; agli articoli 21-bis e 22, comma 1, nel testo, rispettivamente, aggiunto e modificato dall'articolo 9 del medesimo decreto legislativo;
- decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, limitatamente all'articolo 9;
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente all'articolo 23, comma 3 e primo periodo del comma 13-ter, aggiunto dall'articolo 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472;
- legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all'articolo 12, comma 5, nel testo modificato dall'articolo 19, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; e comma 6, primo periodo;
- legge 8 ottobre 1997, n. 352, limitatamente all'articolo 7, come modificato dagli articoli 3 e 4 della legge 12 luglio 1999, n. 237 e dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 513;
- decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente agli articoli 148, 150, 152 e 153;
- legge 12 luglio 1999, n. 237, limitatamente all'articolo 9;
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, limitatamente agli articoli 8, comma 2, e 9;
- decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e successive modificazioni e integrazioni;
- decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283;
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente all'articolo 179, comma 4;
- legge 8 luglio 2003, n. 172, limitatamente all'articolo 7.

1bis. Con l'espressione «servizi aggiuntivi» riportata in leggi o regolamenti si intendono i «servizi per il pubblico» di cui all'articolo 117 (2).

(1) Rubrica sostituita dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(2) Comma inserito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

**Allegato A**

(Integrativo della disciplina di cui agli artt. 63, comma 1; 74, commi 1 e 3; 75, comma 3, lettera a)

(1)

**A. Categorie di beni:**

1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:
a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
b) siti archeologici;
c) collezioni archeologiche.
2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.
3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale*.
4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.
5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale* e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.
6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali*.
7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale*, diverse da quelle della categoria 1.
8. Fotografie, film e relativi negativi*.
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione*.
10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.
11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.
13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.
b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico (2).
14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.
15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni.
(3).

* Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all'autore.

B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in euro):

1) qualunque ne sia il valore
1. Reperti archeologici
2. Smembramento di monumenti
9. Incunaboli e manoscritti
12. Archivi
2) 13.979,50
5. Mosaici e disegni
6. Incisioni
8. Fotografie
11. Carte geografiche stampate
3) 27.959,00
4. Acquerelli, guazzi e pastelli
4) 46.598,00
7. Arte statuaria
10. Libri
13. Collezioni
14. Mezzi di trasporto
15. Altri oggetti
5) 139.794,00
3. Quadri

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione
della domanda di restituzione.

(1) Rubrica modificata dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

(2) Lettera sostituita precedentemente dal D.L. 26 aprile 2005, n. 63 e successivamente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

(3) Periodo abrogato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156. Si riporta di seguito il testo abrogato “I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disciplinati da questo Testo Unico soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori indicati alla lettera B”.

# Catalogo storico

## Ernesto Paleani Editore

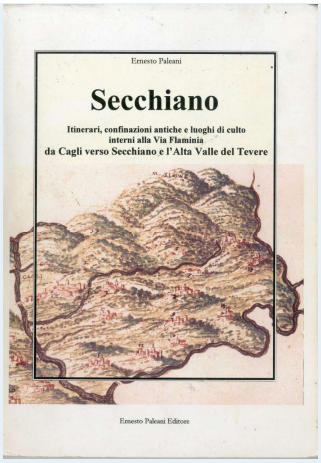


Raccolta di studi sui beni culturali ed ambientali

Vol. 10, Angelo Sandreani **Cantian mio bello** - pp. 145 , ill. col. e b\n, Apecchio 2005.

Vol. 17, Giuliano Mensà **Il teatro di Cagli. Rinascita di un teatro** - pp. 56 , ill. col. e b\n, Cagli 1999. ISBN 88-7658-068-9

Vol. 20, Ernesto Paleani, **Secchiano di Cagli. Itinerari, confinazioni antiche e luoghi di culto interni alla Via Flaminia da Cagli verso Secchiano e l'Alta Valle del Tevere** - pp. 174, ill. col. e b\n, Cagli, 12/2009. ISBN 978-88-7658-116-8
Dedicato a Mattia Paleani
(Urbino 21 settembre 1998 - Ancona, 21 dicembre 2008)

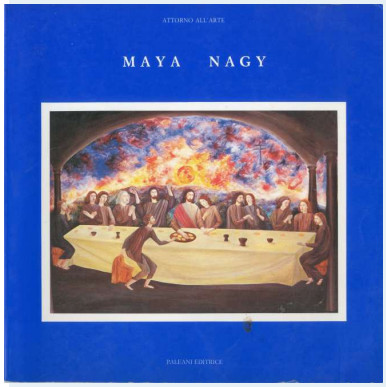


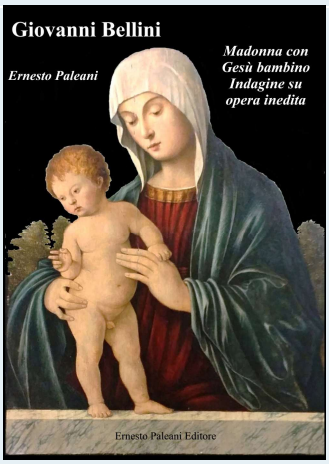


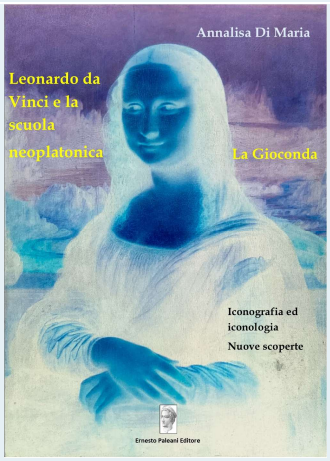

Attorno all'arte

Vol. 1, (a cura di Ernesto Paleani) **Maya Nagy** - pp. 68, 6 col. - 45 b\n, Roma 1985. ISBN 88-7658-038-7

vol. 5, Ernesto Paleani **Giovanni Bellini. Madonna con Gesù bambino. Indagine su opera inedita**, pp. 90, Cagli 2017. ISBN 978-88-7658-203-5

Vol. 10, Annalisa Di Maria **Leonardo da Vinci e la scuola neoplatonica. La Gioconda. Iconografia ed iconologia**. **Nuove scoperte**, pp. 100, Roma 2018. ISBN 978-88-7658-216-5.

Vol. 18, Ernesto Paleani **Albrecht Dürer. Autoritratto Buccleuch. Iconologia e iconografia. Indagine e ricerca,** per il capitolo sul restauro la partecipazione di Sara Penco, Cagli. ISBN 978-88-7658-224-0

Galleria d'arte Paleani
Esposizioni artistiche in movimento
Ernesto Paleani Editore

# Catalogo storico

## Ernesto Paleani Editore

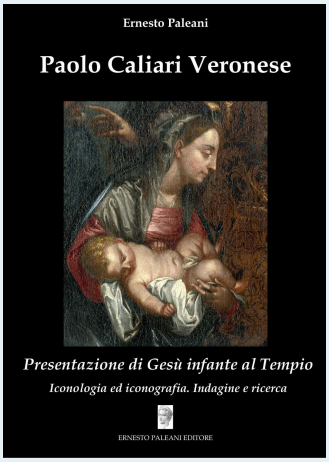

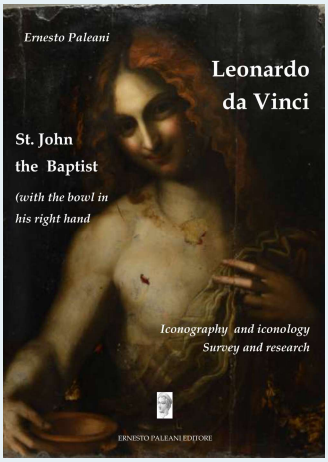

Attorno all'arte

Vol. 27, Ernesto Paleani **Paolo Caliari Veronese. Presentazione di Gesà infante al Tempio. Iconologia ed iconografia. Indagine e ricerca**, b/n e col., pp. 160, Cagli 2021, ISBN 978-88-7658-240-0.

Vol. 28, Ernesto Paleani **Lucas Cranach il Giovane. Madonna con il Bambino. Iconologia ed iconografia. Indagine e ricerca**, b/n e col., pp. 160, Cagli 2021, ISBN 978-88-7658-241-7.

Vol. 30, Ernesto Paleani **Leonardo da Vinci. St. John the Baptist with the bowl in his right hand. Iconography and iconology. Survey and research,** 2° ed., 1° ed. 2018, Cagli 2021. ISBN 978-88-7658-243-1.

Vol. 31, Ernesto Paleani **Diego Velázquez. Ritratto di un cavaliere dell'Ordine di Calatrava. Don Martin de Leyva. Iconografia ed iconologia**, pp. 90, Cagli 2021. ISBN 978-88-7658-238-7

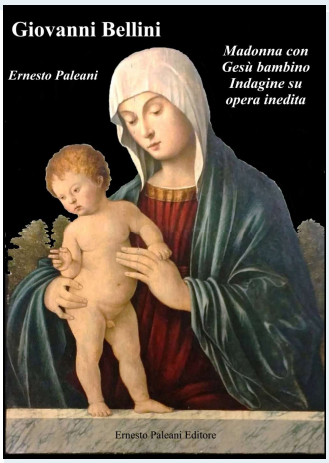


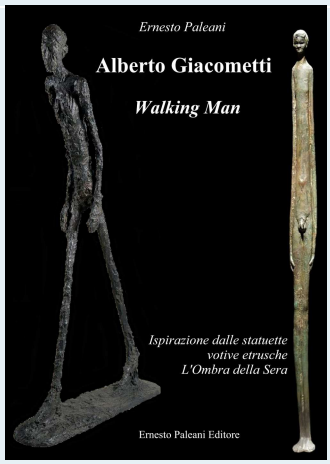


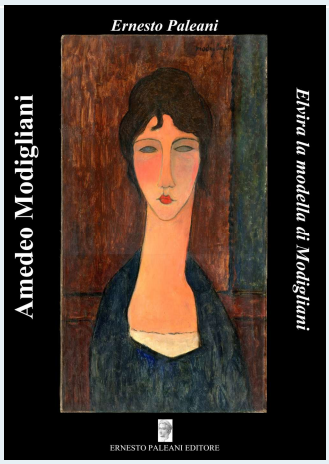

Attorno all'arte

Vol. 32, Ernesto Paleani **Giovanni Bellini. Madonna con Gesù bambino. Indagine su opera inedita**, pp. 90, Cagli 2017 ed. ebook, 2021 ed. a stampa. ISBN 978-88-7658-228-8

Vol. 33, Ernesto Paleani **Alberto Giacometti. Walking Man. Ispirazione dalle statuette votive etrusche. L'Ombra della Notte**, pp. 60, Pesaro 2016 e-book, 2022 ed. a stampa. ISBN 978-88-7658-244-8

Vol. 34, Ernesto Paleani **Amedeo Modigliani. Elvira. La modella di Modigliani**, b/n e col., Cagli 2022. ISBN 978-88-7658-245-5

AA.VV, **1° CONVEGNO SUI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DELLE MARCHE** (Comitato Regionale degli Archeoclub delle Marche, Numana 8-9-10 maggio 1981) - pp. 390, ill. varie, Roma 1982.

Galleria d'arte Paleani
Esposizioni artistiche in movimento
Ernesto Paleani Editore

# Catalogo storico

## Ernesto Paleani Editore

Comune di Rimini - Assessorato alla Cultura - Musei della Città \ Soprintendenza archeologica dell'Emilia Romagna
AA.VV.
**LUCERNE ROMANE NEL MUSEO DI RIMINI - SCAVI E COLLEZIONI**
- Pp. 94, ill. b\n, Roma 1984.

Comune di Rimini - Assessorato alla Cultura - Museo della Città \ Soprintendenza archeologica dell'Emilia Romagna
AA.VV. **COVIGNANO - RICERCHE SUL TERRITORIO**
- Pp. 88 su carta patinata pesante, tav. XII fotografiche, Roma 1984.

Provincia di Roma - Comune di Albano - Museo Civico Albano \ Istituto Olandese sezione Archeologica
AA.VV **L'AREA SACRA DI SATRICUM, TRA SCAVO E RESTITUZIONE** - Pp. 180, ill. 248 b\n, Roma 1985.

Comune di Roma \ Assessorato alla Cultura - I.W.S.A. - A.C.E.A.
AA.VV. - **IL TRIONFO DELL'ACQUA - Acque e Acquedotti a Roma - IV. sec. a. C. - XX sec.** Mostra organizzata in occasione del 16° Congresso ed Esposizione Internazionale degli Acquedotti (31 ottobre 1986 - 15 gennaio 1987) Museo della Civiltà Romana - Roma - Pp. 338, ill. 306 b\n, 12 tavole a colori, Roma 1986.

Ministero per i beni culturali \ Istituto Nazionale per la Grafica - I.W.S.A. - A.C.E.A.
AA.VV. - **IL TRIONFO DELL'ACQUA - Immagini e forme dell'acqua nelle arti figurative**
Mostra organizzata in occasione del 16° Congresso ed Esposizione Internazionale degli Acquedotti (4 novembre 1986 - 15 gennaio 1987) Istituto Nazionale per la Grafica - Calcografia - Pp. 196, ill. 159 b\n, 12 tavole a

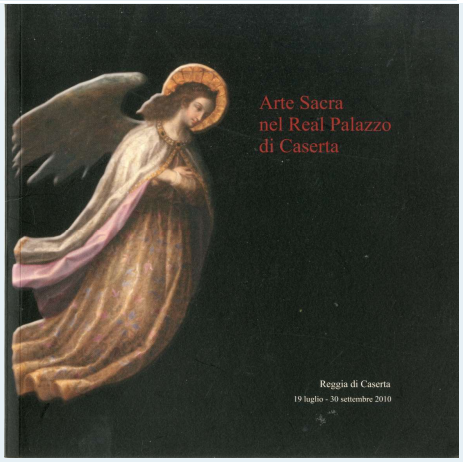


Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le Province di Caserta e Benevento
**ARTE SACRA NEL REAL PALAZZO DI CASERTA**
Reggia di Caserta, 19 luglio - 30 settembre 2010
Direzione scientifica Vega de Martini
pp. 36, ill. colori, Cagli 2010.

Galleria d'arte Paleani
Esposizioni artistiche in movimento
Ernesto Paleani Editore

# Catalogo storico

## Ernesto Paleani Editore

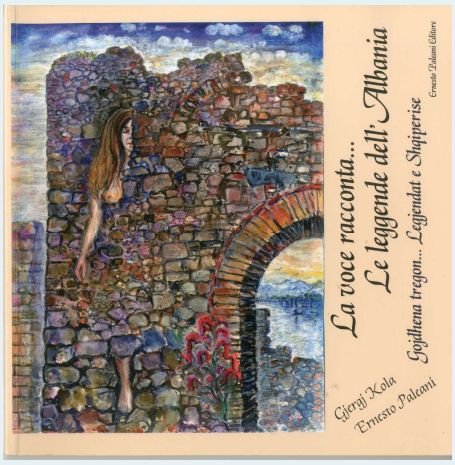


Ernesto Paleani - Gjergj Kola
**La voce racconta…**
**Le leggende dell'Albania.**
**Gojdhe natregon… Legjendat e Shqiperise**, illustrazioni col. e b7n, pp. 144, Pesaro, 2013.
ISBN 88-7658-188-X

Ernesto Paleani - Gjergj Kola
**Η φωνή αφηγείται…**
**Οι θρύλοι της Αλβανίας.**
**Gojdhe natregon… Legjendat e Shqiperise**, illustrazioni col. e b7n, pp. 144, Pesaro, 2013.
ISBN 88-7658-189-8

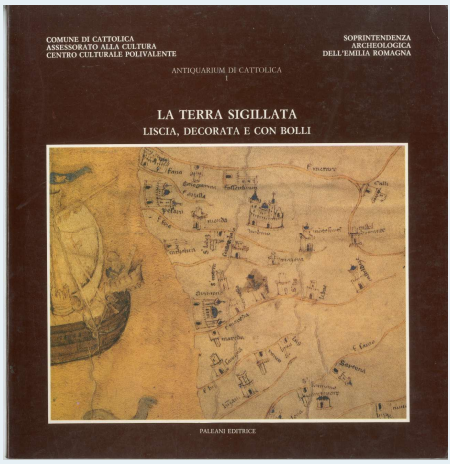


ANTIQUARIUM DI CATTOLICA
diretta da Ernesto Paleani
Vol. 1, Marina Monterumici, **La terra sigillata: liscia, decorata e con bolli proveniente dallo scavo del mercato ortofrutticolo in Cattolica**
(Comune di Cattolica, Assessorato alla cultura, Centro culturale polivalente, Soprintendenza archeologica dell'Emilia Romagna),
pp. 88, ill., 23 cm, Roma 1985.

Raccolta di studi sui beni culturali ecclesiastici
Vol. 3, Vincenzo Faraoni - Bartolomeo Volpi (a cura di Ernesto Paleani)
**Matilde Bartoccioni (1910-1927) di Pianello di Cagli**, pp. 131, ill. b\n, Cagli 2002.

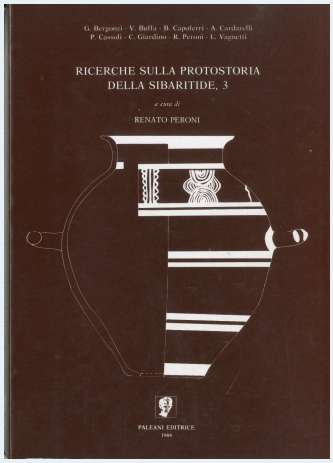


AA.VV.
**Ricerche sulla protostoria della Sibaritide, 3**
(a cura di Renato Peroni)
pp. 266, 1! c. di tav. : ill. ; 17 x 24 cm., Roma 1984.

Ministero per i beni culturali e ambientali
Archivio di Stato di Grosseto
Eugenio Maria Beranger
(*a cura di*)
**Fonti per lo studio delle mura di Grosseto dal 1767 al 1950**
- pp. 127, ill. b\n, Roma, 1987.

**IL RIUSO DEI CASTELLI**
Atti dei Convegni organizzati dai Gruppi Archeologici d'Italia.
**Esperienze e proposte**
(Palazzo dei Priori , Tarquinia) - pp. 320, ill. 75 b\n Roma 1987.

Galleria d'arte Paleani
Esposizioni artistiche in movimento
Ernesto Paleani Editore

# Catalogo storico

## Ernesto Paleani Editore

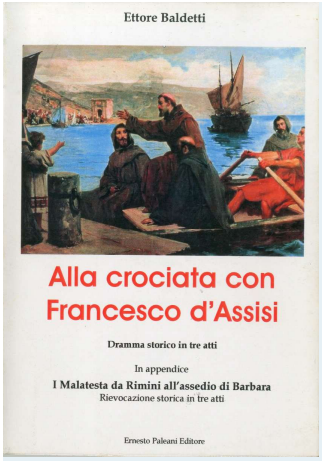


Contese e lotte delle Famiglie Illustri Italiane
Vol. 2. Ettore Baldetti, **Alla crociata con Francesco d'Assisi.** Dramma in tre atti. In appendice I Malatesta da Rimini all'assedio di Barbara. Rievocazione storica in tre atti - pp. 91, Cagli 2009. 2a ed.
ISBN 88-7658-153-7

**Quaderni di Storia e di Folclore urbaniesi**
Pro Loco Casteldurante Urbania.
N. 4 - pp. 78, ill. 16 b\n,
Roma 1983.

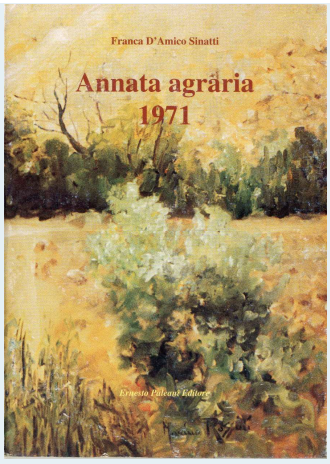


D'Amico Franca Sinatti, **Annata agraria 1971**
pp. 78, ill.
Colori di opere di Dante Domenicucci e Marino Rossini, Cagli 12/2002.
Diario di un ragazzo di campagna che descrive la dura vita di tutti i giorni.

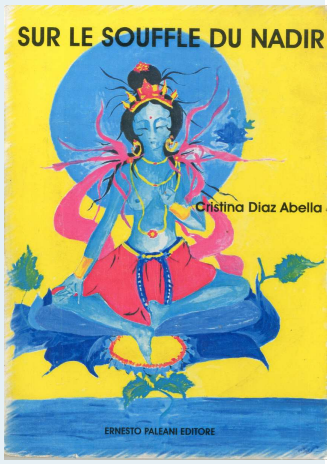


Cristina Diaz Abella, **Sur le souffle du Nadir**
pp.127, ill. col. e b/n,
Cagli 12/2009.

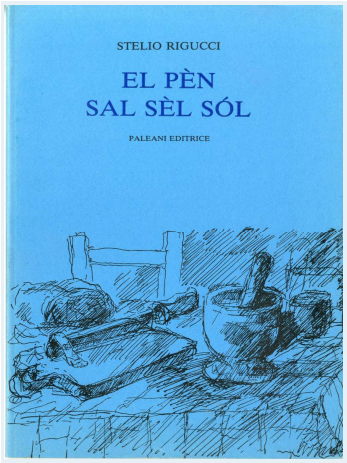


Stelio Rigucci
**EL PEN SAL SEL SOL**
Introduzione, commento e note di Corrado Leonardi, incisioni di Raimondo Rossi
pp. 120, 11 tavole, Roma 1983.

Dante Paoloni
**La divina commedia aggiornata**
Incisioni di Raimondo Rossi
pp. 160, Roma 1983.

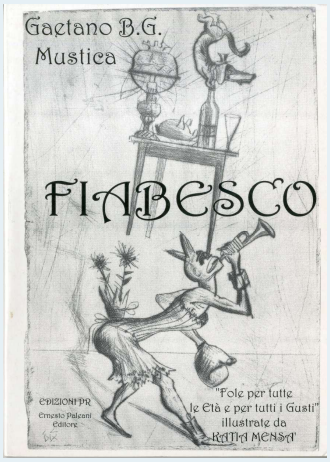


Gaetano B. G. Mustica,
**Fiabesco "Fole per tutte le età e per tutti i gusti"**
illustrate da Katia Mensà,
pp. 206, disegni inb\n,
Cagli, 7/2004.

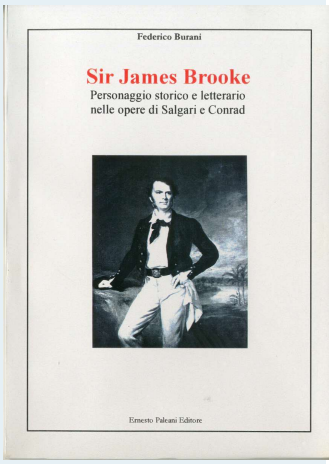


PRIME OPERE
diretta da Ernesto Paleani
Vol. 1, Federico Burani
**Sir James Brooke. Personaggio storico nelle opere di Salgari e Conrad**. pp. 155, col. - b\n, Cagli 2009. ISBN 88-7658-164-2

Galleria d'arte Paleani
Esposizioni artistiche in movimento
Ernesto Paleani Editore

# Catalogo storico

## Ernesto Paleani Editore

Libero Pensiero
Vol. 3,
Gaetano B.G. Mustica,
**Il giardino delle rose perdute,**
pp. 194, tavole a colori, Cagli, 12/2004.

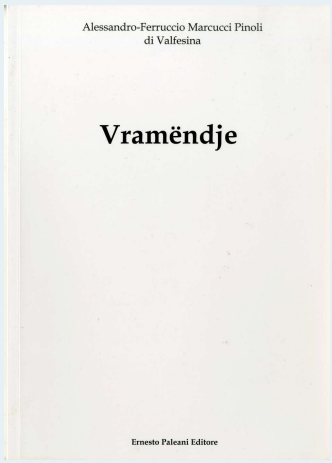


Libero Pensiero

Vol. 6. Alessandro-Ferruccio Marcucci Pinoli di Valfesina, **Vramëndje**, pp. 71, Pesaro 2015.
ISBN 88-7658-197-7

Vol. 9. Ernesto Paleani, **Italino Mulazzani... dialoghi tra gli ulivi. Storia dell'uomo e dell'imprenditore**, Santarcangelo di R. (RN) 2019.
ISBN 978-88-7658-223-3

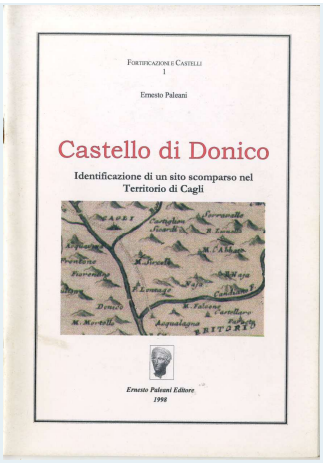


FORTIFICAZIONI
E CASTELLI
diretta da Ernesto Paleani
Vol. 1, Ernesto Paleani
**Il castello di Donico. Identificazione di un sito scomparso nel Territorio di Cagli,** pp. 29, ill. b/n e col., Cagli, 1998.
ISBN 978-88-7658-38-7

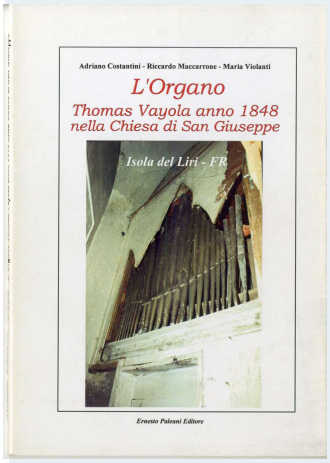


Vol. 1.
**L'Organo Thomas Vayola anno 1848 nella chiesa di San Giuseppe – Isola Liri - FR**, pp. 36, ill., Cagli 2/2004.
ISBN 88-7658-097-2

Quaderni di organaria

Vol. 4.
**L'Organo Catarinozzi ante 1722 nella chiesa di San Barbato Vescovo con brevi cenni sulla Famiglia Catarinozzi – Casalattico - FR**, pp.64, ill., Cagli 6/2004.
ISBN 88-7658-101-4

Riccardo Maccarrone – Maria Violanti, **Dal Teatro alla Cantoria: maestri di Cappella dell'800 italiano. L'Organo romantico: norme per le registrazioni** (III corso annuale per Organista e Maestro di Cappella L'Aquila) pp. 64 , ill., Cagli 5/2004.
ISBN 88-7658-100-6

**Piattella Oscar**

pp. 16, ill. b\n, Roma 1984.

Galleria d'arte Paleani
Esposizioni artistiche in movimento
Ernesto Paleani Editore

# Catalogo storico

## Ernesto Paleani Editore

Enciclopedia degli Appennini

Vol. 1, Alberto Ferretti - Gianluca Raineri - Marco Sami **Fossili e rocce del Monte Nerone. Museo di Apecchio**, pp. 117, ill. col. - b\n, Cagli 2009, 2a ed.
ISBN 88-7658-092-1

Vol. 5, Ilda Finzi – Francesco Bonasera Finzi, **Forme e adattamenti del mondo vegetale illustrati in un erbario morfo-biologico del 1936-1940.** Catalogo completo di 258 piante essiccate, a cura di Ernesto Paleani
pp. 137, ill. col. - b\n, Cagli 2010.
ISBN 88-7658-166-9

Quaderni Musicaricerca
Vol. 4, Franco Piva
**I frammenti dell'Ernani di Vincenzo Bellini**.
pp.72, Cagli, 2004 in coedizione con Edizioni PR.
Autorizzazione alla pubblicazione da parte del Museo belliniano di Catania.

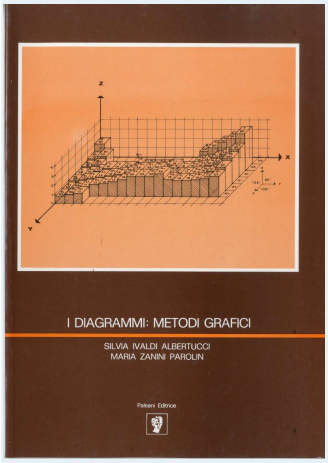


Silvia Ivaldi Albertucci, Maria Zanini Parolin
**I diagrammi: metodi grafici**
pp. 70, grafici 61,
Roma 1982.

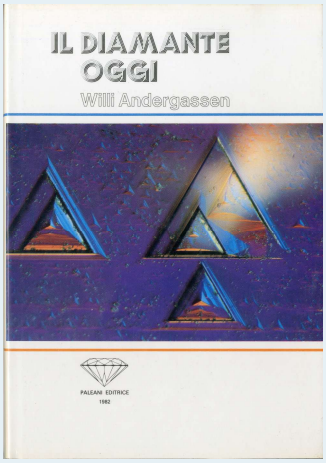


Willi Andergassen
**Il diamante oggi**
pp. 286, 38 col. - 97 b\n,
Roma 1982.

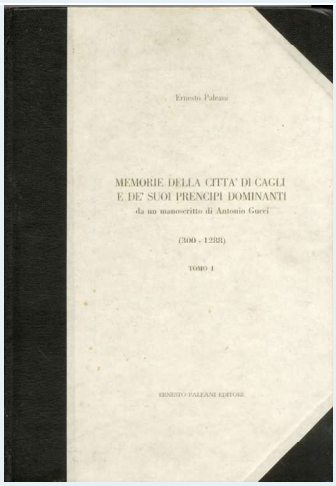


Ernesto Paleani, **Memorie della città di Cagli e de' prencipi suoi dominanti raccolte e descritte in compendio da Antonio Gucci suo cittadino (Tomo I) dal 300 al 1288 da un manoscritto di Antonio Gucci,**
pp. 311 + LXXVI + tavole a colori,
Cagli, 1997.

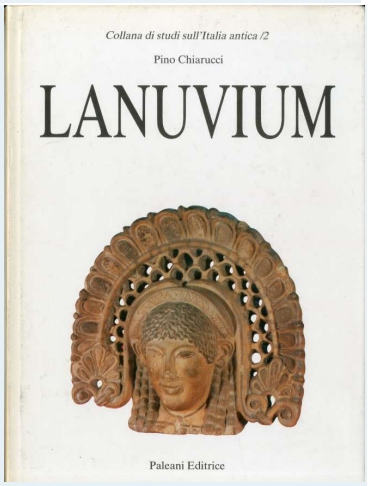


Collana di studi sull'Italia antica
Vol. 2, Chiarucci Pino
**Lanuvium**
pp. 267, 120 b\n, tav. 40, carte archeologiche a colori fuoritesto, Roma 1983.
ISBN 88-7658-011-5

Galleria d'arte Paleani
Esposizioni artistiche in movimento
Ernesto Paleani Editore

# Catalogo storico

## Ernesto Paleani Editore

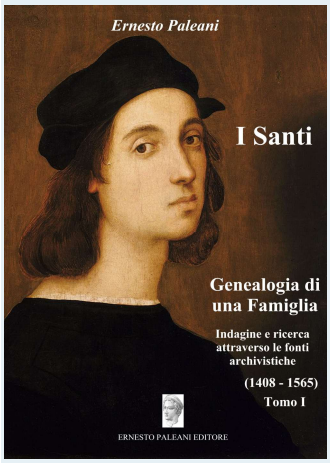


Manuscripta
Vol. 8. Ernesto Paleani,
**I Santi.**
**Genealogia di una Famiglia.**
**Indagine e ricerca attraverso le fonti archivistiche.**
**(1408-1565).** Tomo I.
ISBN 978-88-7658-227-1.

Manuscripta
Vol. 8. Ernesto Paleani,
**I Santi.**
**Genealogia di una Famiglia.**
**Indagine e ricerca attraverso le fonti archivistiche.**
**(1408-1565).** Tomo II.
ISBN 978-88-7658-227-1.

Multimedia Cartografica
Beltrami, Giacomo Costantino
Titolo 2: **Giacomo Costantino Beltrami e il Messico. Lettere dal Messico dalla 9. alla 13** (a cura di Glauco Luchetti) pp. 377-628 : ill., 15 x 22 cm.
Apecchio 2005.
ISBN 88-7658-104-9

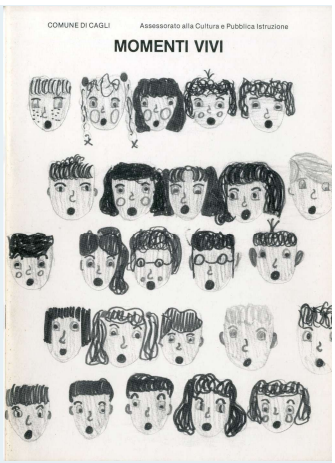


Comune di Cagli
**Momenti vivi**
**Disegni dei ragazzi delle scuole di Cagli.**
Roma 1984

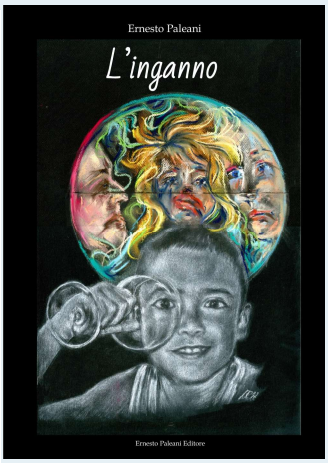


ERNESTO PALEANI,
**L'inganno**
(Libero Pensiero, 10)
Urbino 2023.
ISBN 978-88-7658-226-4
Romanzo uscito
il 16 maggio 2023

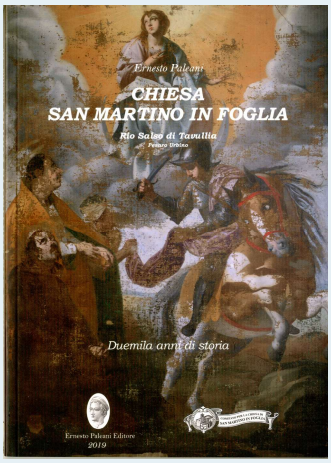


**Chiesa San Martino in Foglia. Rio Salso di Tavullia (Pesaro-Urbino). Indagine sulla antica Pieve e l'area archeologica romana. Duemila anni di storia**
(Raccolta di studi sui beni ecclesiastici delle Marche, vol.5)
Cagli 2019.
ISBN 978-88-7658-221-9.

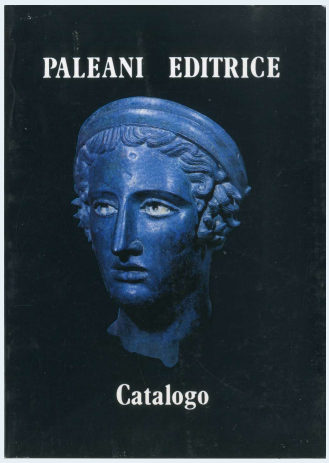


**Catalogo Storico del 1984**

*In principio Dio creò il cielo e la terra*
*Una ipotesi di ricerca di Ettore Travaglini*
*a cura di*
Ernesto Paleani
Roma 1984

Galleria d'arte Paleani
Esposizioni artistiche in movimento
Ernesto Paleani Editore

## Ernesto Paleani Editore * Libri in preparazione

ERNESTO PALEANI,
**I Santi. Genealogia di una Famiglia. Indagine e ricerca attraverso le fonti archivistiche *(1408-1565)*,Tomo III**.
ISBN 978-88-7658-227-1

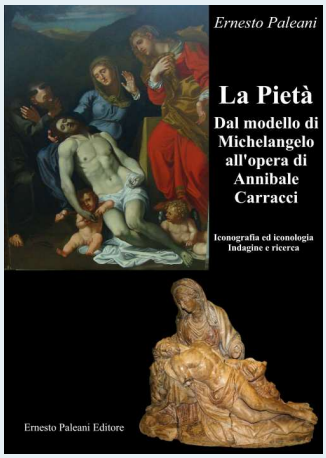


ERNESTO PALEANI, **La Pietà. Dal modello di Michelangelo all'opera di Annibale Carracci** (Attorno all'arte, 29), Cagli 2021, 2° ed.
ISBN 978-88-7658-242-4.

ERNESTO PALEANI, **Guido da Montefeltro, (1220-1298) Tomo I** (Contese e lotte delle Famiglie illustri italiane, 3).
ISBN 88-7658-184-5

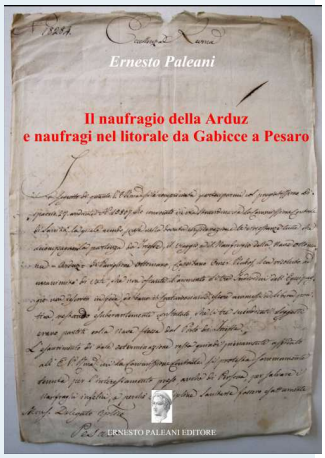


ERNESTO PALEANI,
**Il naufragio della Arduz e naufragi nel litorale da Gabicce a Pesaro**
ISBN 978-88-7658-204-2.

## Ernesto Paleani Editore * Libri in preparazione

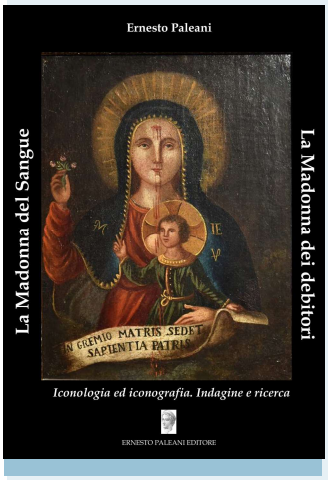


ERNESTO PALEANI

***La Madonna del Sangue. La Madonna dei debitori..***
**Iconografia e iconologia. Indagine e ricerca**

ERNESTO PALEANI,
**Federico da Montefeltro (1422-1482). Indagine e ricerca attraverso le fonti archivistiche. Appendice, bibliografia, indici.**
Tomo IV (Manuscripta, 10), Cagli 2023
ISBN 978-88-7658-237-0.

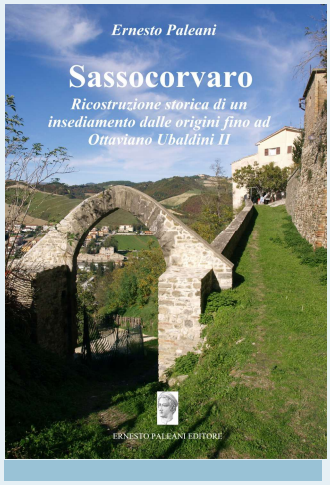


**Sassocorvaro. Ricostruzione storica di un insediamento dalle origini fino ad Ottaviano Ubaldini II**
(Manuscripta, 8)
ISBN 978-88-7658-215-8.

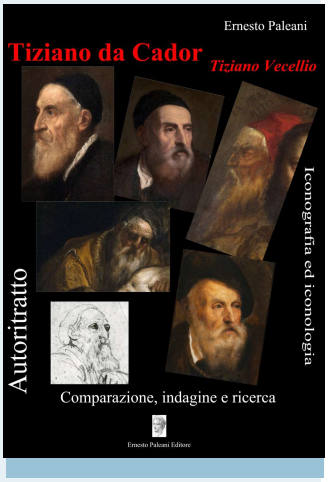


ERNESTO PALEANI,
**Tiziano da Cador (Tiziano Vecellio). Autoritratto. Iconografia e iconologia. Comparazione, indagine e ricerca**
(Attorno all'arte, vol. 15)
ISBN 978-88-7658-222-6.

## *Ernesto Paleani scrittore ed editore. Pubblicazioni in preparazione.*

ERNESTO PALEANI, *Biblioteca di Leonardo da Vinci.*
ISBN 978-88-7658-230-1.

ERNESTO PALEANI, *Leonardo da Vinci architetto ed ingegnere generale di Cesare Borgia, (1502)* Tomo I-II (Manuscripta, vol. 5) in corso di studio. ISBN 978-88-7658-202-8.

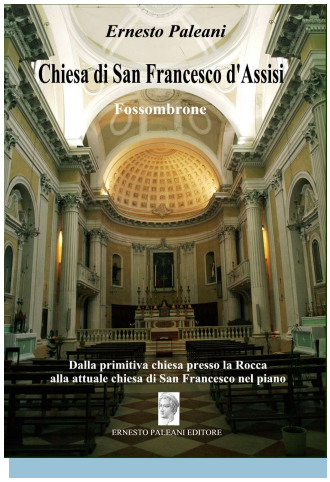


ERNESTO PALEANI, *Chiesa di San Francesco d'Assisi. Fossombrone.*
ISBN 978-88-7658-178-2.

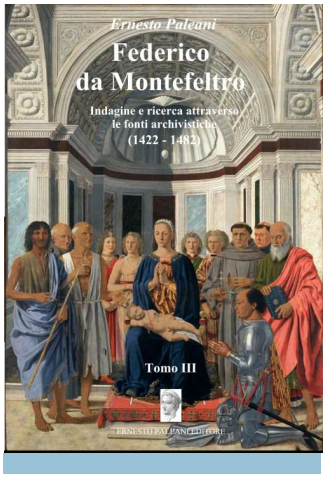


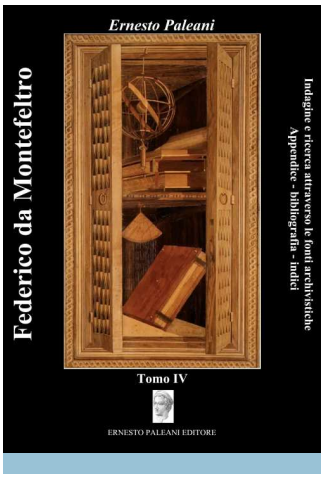


ERNESTO PALEANI, **Federico da Montefeltro (1422-1482). Indagine e ricerca attraverso le fonti archivistiche.**
Tomo I-II-III-IV. ISBN 978-88-7658-237-0.

## *Ernesto Paleani scrittore ed editore. Arte bizantina. Uscita settembre 2023*

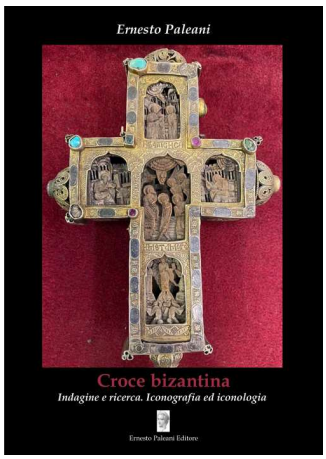

## Biblioteca MATTIA PALEANI e FRANCESCO BONASERA FINZI

La biblioteca "Mattia Paleani e Francesco Bonasera Finzi" online è attiva dal 24 novembre 2010.
Ogni anno inseriamo i libri catalogati delle Biblioteche Paleani e Bonasera-Finzi e i libri in scambio o in omaggio.
La biblioteca è dedicata a Mattia Paleani (Urbino 21 settembre 1998 - Ancona 21 dicembre 2008) e a Francesco Bonasera Finzi (Novara 30 gennaio 1921 - Jesi 2 febbraio 2008).
La biblioteca è divisa in cinque Fondi Librari: Atlantide (creato per raccogliere tutto quanto è stato pubblicato sull'argomento a livello mondiale); Cartografica (raccolta di carte geografiche, mappe, disegni, incisioni e libri derivanti dal patrimonio Paleani e Bonasera-Finzi); Manoscritti (raccolta di manoscritti derivanti dal patrimonio Paleani e manoscritti degli studi del prof. Francesco Bonasera-Finzi); Miscellanea (derivante dalla biblioteca dell'Editore Paleani e dal fondo giuridico dello studi di legale Ernesto e Francesco Paleani); Templari (creato per raccogliere tutto quanto è stato pubblicato sull'argomento a livello mondiale); Sicilia (derivante dalla biblioteca Bonasera-Finzi).

Inoltre è stata dedicata: una sezione (Fondo multimedia) alla raccolta di programmi free per PC o con licenza trial o full e una medioteca di Cdrom e DVD su vari argomenti e film, riviste di informatica, fotografie dal 1979 ad oggi che ha derivato la iscrizione all'anagrafe delle Imprese di ricerca ad Ernesto Paleani al MIUR (Ministero Istruzione Università Ricerca) codice 53095EXH-2002 attiva fino al 2022 in corso di rinnovo; una sezione all'Erbario Finzi-Bonasera (erbario composto tra il 1936-1937 da Ilda Finzi e Francesco Bonasera) con 258 esemplari di flora spontanea e una sezione speciale è dedicata al fondo "Paleontologia, minerali, conchiglie" (una parte è attualmente ancora esposta nel Museo Paleontologico e dei Minerali del Monte Nerone ad Apecchio in comodato gratuito); una sezione alle incisioni, disegni, manifesti e fogli volanti; pitture su tavola, tela o carta. L'attuale biblioteca online non contiene la totalità delle opere che sono custodite in più luoghi. Le opere alla fine della catalogazione sono circa 23.000, oltre i fogli manoscritti e dattiloscritti ancora in fase di riordino.
URL: ***www.benibibliografici.it***

***Un progetto proposto dal laboratorio digitale di Ernesto Paleani (2020-2024)***

L'Archivio storico della "Cappella musicale del SS. Sacramento nella Metropolitana di Urbino"
Digitalizzazione e indicizzazione del fondo archivistico relativo all'Archivio storico della "La Cappella musicale del SS. Sacramento nella Metropolitana di Urbino" conservato presso il Palazzo della La Cappella musicale in Urbino, via Valerio n. 7

La Cappella Musicale è un ente morale laico che ha il compito di diffondere la cultura musicale. L'istituzione è pienamente attiva nella sede di Via Valerio 7, nel centro storico di Urbino, dove al suo interno si tengono corsi, si organizzano concerti e soprattutto mantiene due apprezzabili strutture musicali di antichissima tradizione: il Coro Polifonico e l'Orchestra di Strumenti a Fiato. Nella medesima sede viene conservato il patrimonio della antica stamperia, costituito da 734 matrici originali in rare e varie opere a stampa. Di recente istituzione è l'Accademia della Cappella Musicale, che propone dei percorsi di studio personalizzati per tutti gli strumenti e il canto in ambito classico, moderno e jazz per tutti i livelli. L'Accademia è convenzionata con il Conservatorio G. Rossini di Pesaro e permette ai propri studenti di effettuare i percorsi preaccademici e le relative certificazioni previste per l'ammissione al Conservatorio.

## LE ORIGINI

Dal testo di Giorgio Vasari (*Le vite de piu eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri: descritte in lingua toscana, da Giorgio Vasari pittore aretino. Con vna sua vtile & necessaria introduzzione a le arti loro,* stampato in Fiorenza: appresso Lorenzo Torrentino impressor ducale, del mese di marzo 1550) conosciamo che Guidobaldo era amante della musica: *"Avendo [Agnolo Bronzino] fatto nel peduccio d'una volta all'Imperiale un Cupido ignudo molto bello e i cartoni per gl'altri, ordinò il prencipe Guidobaldo, conosciuta la virtù di quel giovane, d'essere ritratto da lui. Ma perciò che voleva esser fatto con alcune arme che aspettava di Lombardia, il Bronzino fu forzato trattenersi piú che non avrebbe voluto con quel prencipe e dipingergli in quel mentre una cassa d'arpicordo che molto piacque a quel prencipe; il ritratto del quale finalmente fece il Bronzino, che fu bellissimo e molto piacque a quel prencipe.*

*...Committenza artistica, collezionismo musicale, simboli militari si trovano qui significativamente riuniti ed è relativamente a questo progetto culturale che verrà esaminato il rapporto di Guidubaldo II con la musica e lo spettacolo.".*

Guidubaldo II è rappresentato da una parte come principe e protettore delle lettere e delle arti, mentre la seconda protettore della Musica e spettacolo alla sua corte. A questo si aggiunga che Eleonora d'Este, sua moglie, intrattenne rapporti con musicisti di nome come l'organista Marcantonio Cavazzoni e Giuliano Buonaugurio (meglio noto ai musicologi come Giuliano Tiburtino), e questi servirono entrambi Guidubaldo nelle sue prime sortite di committente musicale in proprio. Tutto questo in due lettere inedite (scoperte dallo studioso Piperno Franco, La musica alla corte ducale di Urbino; testo inedito, letto all'Istituto Storico Germanico di Roma il 25 ottobre 2001, nel corso di una delle manifestazioni del ciclo 'Musicologia oggi') del musicista a Guidubaldo (fra parentesi: il fatto che in esse Buonaugurio definisca 'libera' la licenza datagli da Leonora nel congedarlo, conferma l'interpretazione di una celebre missiva del padre di Monteverdi al duca di Mantova da me proposta qualche anno fa nell'articolo Per una teoria della committenza musicale all'epoca di Monteverdi). E' anche un rapporto che apre una prospettiva storico–musicale di grande interesse, perchè comporta la possibilità che – rivelando in Leonora d'Este la degna figlia di Isabella – Buonaugurio abbia traghettato il repertorio vocale profano della corte urbinate dall'ambito frottolistico a quello del nascente madrigale importato dalla Roma di Costanzo Festa. Quanto a Isabella d'Este Gonzaga, madre di Leonora e nonna di Guidubaldo, si potrebbe persino affermare una priorità di lei sulla strategia culturale del nipote.

Da Moranti apprendiamo: *Non è possibile ricostruire nei particolari le origini della Cappella del SS. Sacramento poiché, come lamentano tutte le fonti, sia antiche che moderne, il primo volume delle risoluzioni consiliari, e forse anche altri documenti antichi, andò distrutto in un incendio nel 1546, come si vedrà meglio in seguito. Il più antico libro delle risoluzioni consiliari attualmente conservato è solamente il secondo, come si deduce chiaramente dalla sua intestazione: Neppure la data di fondazione della Cappella del SS. Sacramento era conosciuta con precisione dagli storici locali; essa anzi veniva spesso confusa con quella della famosa donazione della cartiera di Fermignano da parte di Guidubaldo da Montefeltro.. Solo una memoria storica, redatta dal conte Francesco Maria De Pretis nel 1827, fornisce una precisa indicazione: ... da una Bolla in carta pergamena d'Indulgenza emanata dal Vescovo Gio. Pietro Arrivabeni in data del* ***1. settembre 1499****, che originalmente conservasi nell'archivio del R.mo Capitolo, si rileva a piena evidenza che nella Chiesa Cattedrale d'Urbino fosse eretta nell'anno medesimo la V. Società del SS. Sagramento, come dalle seguenti parole della Bolla medesima «... cum itaque, Domino inspirante, nuperrime in Cathedrali Ecclesia nostra Urbinate prò veneratione tanti (sic) Sacramenti magnus fervor et devotio populi adeo invaluerit ut, erecta ibi sub certis religiosis ordinatio-nibus Societate Corporis Christi nuncupata, maximus numerus utriusque sexus prò consequendis divinis gratiis et spiritualibus suffragiis in ea se describi fecerit, et quotidie idem numerus novis accessionibus augeatur. Nos cupientes* ...L'economia della Cappella si fondò inizialmente sulle rendite di doni e lasciti: la più antica donazione, documentata dal primo ma-strino, è della duchessa Elisabetta Gonzaga, che nel 1504 «*dedit et donavit huic Sanctae Societati Corporis Domini nostri Jesu Christi unam petiam terrae olivatae et cultae postam in curte Castel Gaife*» (e. 190). Da una registrazione del 1510 dello stesso mastrino apprendiamo anche di un «*podere ditto el Pian della Cava in la curte de Canthiano qual donò la felice memoria del Duca Guido a la Capella del Corpo de Christo de la Chiesa Cathedrale de Urbino*» (e. 82r). Non mancarono poi frequenti doni ed offerte in danaro da parte delle duchesse Elisabetta ed Eleonora Gonzaga. In ogni caso, anche soltanto in base ai documenti conservati nell'archivio, credo di poter affermare con una certa sicurezza, come già aveva affermato Moranti, che la Cappella del SS. Sacramento, o meglio la Compagnia del Corpo di Cristo, come si chiamava in

origine, fu fondata come istituzione autonoma con finalità ben definite proprio nel 1499.

L'attività della Cappella venne sostenuta dopo Guidubaldo, tramite la conferma da parte dei suoi successori del patrimonio e privilegi ducali e per l'interessamento di mecenati, come i Papi Paolo V (1606), l'urbinate Clemente XI Albani (1703) e Benedetto XIII (1725).

## IL PALAZZO

Il palazzo assegnato alla Cappella Musicale è un antico fabbricato le cui origini restano oscure.

Certo la parte superiore dell'edificio fu costruita su strutture più antiche: sul seminterrato, strutturato in possenti archi a volta, si erge il pianterreno, che risale al XIV secolo, come testimoniano le colonne e i capitelli, venuti alla luce durante i lavori di ristrutturazione, il cui stile si avvicina a quelli dell'adiacente palazzo Perori. Sempre al piano terreno si può ammirare un camino di bellissima fattura del secolo XV che reca, al centro della fascia, uno stemma raffigurante un braccio che regge un cero attraversato da un cartiglio con una didascalia le cui lettere appaiono corrose dal tempo e perciò di dubbia interpretazione. Lo stemma appartiene all'antica famiglia urbinate dei Cerioni ma ciò non è sufficiente a provare che l'antico fabbricato fosse la residenza di tale famiglia, perché il camino potrebbe esservi stato collocato in tempo diverso.

A parte le ipotesi suggerite da questo originario complesso edilizio, che meriterebbe un approfondito studio, di certo sappiamo che sull'antica struttura, nel 1730, il Cardinal Annibale Albani fece erigere un altro piano per ospitare il collegio delle Maestre Pie. Un'iscrizione, conservata nella sala grande del piano superiore, testimonia la riconoscenza delle religiose

ANNIBALI. ALBANO. S.R.E. CARD. CAMERARIO
CLEMENTIS. XI. FRATRIS. F.
QUOD. HAEDES. HASCE. CERTOSQUE. FUNDOS.
LARGITUS. FUER1T. PIARUM. VIRGINUM. URBINI.
COLLEGIUM.
PATRONO. MUNIFICENTISSIMO.
P. C. ANNO. DOMINI. MDCCXXXIII.
SESTO. KAL. MAI.

## GLI STATUTI

Purtroppo, come si è già accennato, il primo volume delle risoluzioni consiliari, contenente i capitoli originari, andò distrutto in un incendio provocato da giovani urbinati, eccessivamente euforici, durante i festeggiamenti per la nomina di Guidubaldo II della Rovere a governatore generale delle armi della Serenissima Repubblica di Venezia nel 1546; frequenti sono i riferimenti all'episodio, ricordato con precisione nel più antico libro delle risoluzioni attualmente conservato, che, come si è visto sopra, è certamente il secondo della serie: Non sappiamo se i «Capituli antichi» furono mai ripristinati, come si era deciso nella riunione del 20 giugno 1551; in ogni caso, Guidubaldo II inviò il suo segretario Giacomo Angeli al consiglio del 12 ottobre 1556, affinchè provvedesse senza alcuna remora a far approvare una nuova regolamentazione dell'istituto da lui proposta, o imposta. Questa garantiva un notevole controllo da parte del duca, grazie alla presenza di ben sei consiglieri a vita di elezione ducale, che sicuramente controbilanciavano l'influenza dei quattro religiosi presenti di diritto nel consiglio assieme ai quattro priori della città. Le nuove regole non furono accettate seduta stante; solo nella riunione generale del 10 gennaio 1557 furono approvate dai rappresentanti della Cappella senza alcuna discussione, che probabilmente sarebbe stata superflua. Lo Statuto vigente è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica l'11 febbraio 1972. Il materiale archivistico presenta uno stato di conservazione buono ed è necessario salvaguardare questo patrimonio di importanza archivistica eccezionale per la ricostruzione della storia di Urbino ed è consultato con grande frequenza da ricercatori storici. Al fine di salvaguardare e consentire la massima fruizione di questo patrimonio è stato elaborato un progetto di digitalizzazione e indicizzazione della documentazione. Il progetto prevede la riproduzione di tutto l'archivio, che è stato organizzato sin dall'origine suddiviso in settori in base alla catalogazione fatta dal Moranti. (La Cappella musicale del SS. Sacramento nella Metropolitana di Urbino : inventario 1499-1964 / a cura di Luigi Moranti, Accademia Raffaello, Urbino 1995).

**L'Archivio storico della Cappella Musicale del SS. Sacramento**

L'Archivio storico e quello moderno sono custoditi in più armadi nei due piani del Palazzo di via Valerio 7. Da una prima verifica generale gli archivi possono essere suddivisi seguendo le avvertenze indicate dall'inventario fatto da Moranti (da verificare):

"*Prima del mio intervento, i registri amministrativi non erano classifi-cati in alcun modo, ma recavano soltanto un numero progressivo che non teneva conto della loro diversa natura; li ho classificati secondo il conte-nuto, dando un numero a ciascun gruppo e indicandone la progressività cronologica con un sottonumero. Anche le buste, pur essendo divise per titoli, avevano una semplice numerazione progressiva. Rispettando un basilare principio di archivistica, che vuole la conservazione di un archivio così come esso ci è tramandato, ho mantenuto la divisione per titoli, dando però alle buste un numero progressivo all'interno di ciascun titolo. Per agevolare coloro che volessero consultare i documenti partendo dall'indicazione della vecchia collocazione, ho annotato a parte le varia-zioni di numerazione delle buste, ed ho anche riportato tale vecchia collo-cazione al termine della descrizione del contenuto di ciascuna busta. Poiché non si conosceva il contenuto delle varie buste e le carte vi erano poste senza alcun ordine, ho suddiviso, senza fare mai spostamenti, in diversi fascicoli le carte contenute in ogni busta, le ho descritte analiti-camente e numerate a matita. Come si evince chiaramente dall'inventario, la cartolazione non si estende alle pratiche correnti ed è assente anche in altri rari casi, come, per esempio, le varie raccolte di ricevute.*"

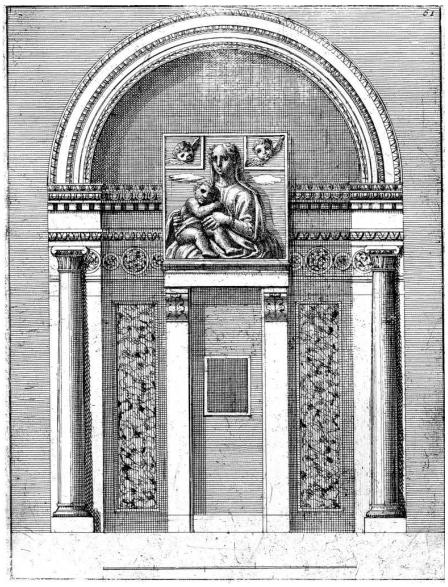

Palazzo ducale di Urbino, Abside della Cappella del Perdono. Archivio "Cappella musicale" rame inciso (mm. 240 x 180).

## SIAMO SU INTERNET

www.1452leonardodavinci1519.it
www.beni-culturali.online
www.benibibliografici.it
www.beniecclesiastici.eu
www.cartografiastorica.it
www.digital-laboratory.it
www.donatobramante.it
www.ernestopaleanieditore.it
www.esposizioniartistiche.it
www.fondazionepaleani.it
www.genomart.it"
www.itinerarieuropei.it
www.paleani.eu
www.paleani.it
www.paleani.online
www.sanmartinoinfoglia.it
www.terretemplari.it

## Ernesto Paleani Editore - Impresa della Cultura

Offre servizi di:
- Organizzazione, creazione, gestione Mercati e Fiere in ambientazione medievale
- Organizzazione mostre personali di artisti o collettive di artisti
- Consulenza per la ricostruzione di ambienti storici

Ernesto Paleani Editore - Impresa della Cultura

- Creazione, impaginazione, stampa di libri
- Produzione di Cdrom musicali
- Consulenza per la ricostruzione di ambienti storici
- Carte storiche delle città nell'impianto moderno
- Carte di itinerari turistici
- Carte tematiche archeologiche, storico turistiche

E-mail: info@paleani.it

### Archiviazione digitale Paleani

L'archiviazione digitale viene effettuata con l'utilizzo di lampade a luce fredda, prive di componente ultravioletta. La scansione produce tre tipi di file-immagine per ciascun documento: TIF 6.0 non compresso, con risoluzione di almeno 600 dpi ottici e una profondità colore di 24 bit RGB. Tale immagine è destinata alla conservazione fuori linea, come copia di sicurezza (master); JPEG compresso a 300 dpi con una profondità colore di 24 bit RGB, destinato alla consultazione in rete locale; JPEG compresso 72 dpi di risoluzione, con profondità colore di 24 RGB e un fattore di riduzione da definire in funzione di un agevole consultabilità su rete locale e geografica, tale da consentire la piena leggibilità del contenuto ma non la riproduzione per scopi commerciali.
Contestualmente all'acquisizione delle immagini, per ciascuna unità archivistica trattata, e/o parte componente di unità archivistica viene compilato un file XML, contenente la descrizione dell'entità e un insieme di informazioni (metadati) di tipo gestionale-amministrativo, riguardanti le immagini che la compongono. La raccolta viene poi integrata con i file MAG risultati dall'espletamento della attività di indicizzazione.

Per vedere la nostra attività di archiviazione digitale visitate il sito al link
http://www.digital-laboratory.it/
Noterete tutte le nostre tipologie di intervento applicate per una corretta scansione dei documenti e quant'altro occorra per una migliore lettura sia per la creazione di file da conservare che da gestire per la visione sul web.

Ernesto Paleani Editore

**Sede amministrativa**:
Lottizzazione Ca' Doro
Via Sant'Albertino snc
61043 Cagli PU
**Posta cartacea e pacchi**:
Urbino, strada provinciale
feltresca 9, n.85 c/o
Residence Città Ideale
**Indirizzo di posta elettronica**:
info@paleani.it
libri@paleani.it
paleani@paleani.it

**Nel 2023 in corso progetti culturali, mostre, pubblicazioni e perizie giurate su opere d'arte.**

### Centro internazionale di studi geocartografici storici

Il Centro studi geocartografici offre:
- servizi di consulenza per le ricostruzioni storiche di territori e città in cartografia moderna.
- ricostruzioni dei rioni storici delle città
- costruzione di percorsi alternativi turistici
- mappe tematiche storiche
- guide turistiche
- consulenza di pubblicità mirata nel settore turistico per IAT, assessorati al turismo, associazioni di rievocazioni storiche
- consulenza per la predisposizione grafica di locandine, depliant, giornali turistici consulenza per la costruzione di siti internet turistico ricettivi
- stampa di impianti cartografici territoriali, piante tematiche
- riproduzione di carte storiche
- cdrom multimediali
- corsi di formazione sulla digitalizzazione di documenti antichi
- scansione digitale di documenti, mappe e foto storiche
- organizzazione di mostre cartografiche
- pannelli cartografici didattici per musei, pinacoteche e mostre espositive

Il Centro è nato nel 1998 nell'ambito dell'attività editoriale, quale laboratorio informatico di ricerca cartografica, con una propria biblioteca, archivio di stampe originali ed in copia e fototeca di cartografia del prof. Francesco Bonasera Finzi e di Ernesto Paleani.